



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 427/10

di iniziativa del Consigliere D. BATTAGLIA recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria)";

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/05/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	06/05/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 06/05/2019

### **Testo del Provvedimento**

P.L. n. 427-10<sup>^</sup> - Testo. pag. 3

### **Normativa nazionale**

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 pag. 8

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 pag. 72

Legge 7 agosto 1990, n. 241 pag. 102

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 pag. 132

### **Normativa regionale**


Legge regionale 5-11-2009 n 40 pag. 151

Regolamento regionale 5 maggio 2011, n. 3 pag. 163

gh

**PROPOSTA DI LEGGE**

N.ro 427/10<sup>a</sup>



Consiglio Regionale della Calabria  
Il Consigliere Regionale  
On. Domenico Battaglia

**4<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA CALABRIA**

**Proposta di legge**

**Di iniziativa del Consigliere Regionale:  
Battaglia**

**Recante**

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 05/11/2009,N.40 : ATTIVITA'  
ESTRATTIVE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA”**

Reggio Calabria li 03/05/2019

**Il Consigliere Regionale**

**Domenico Battaglia**

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 13103 del 3/5/2019

Classificazione 2.5

## RELAZIONE

La legge regionale n. 40/2009 regola le “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”. La normativa prevede, all’art. 26, inserito nel Titolo V – Disposizioni Transitorie e Finanziarie -, la procedura di aperture di nuove cave nonché di ampliamenti non prevedendo l’istituto della proroga in tale regime.

Con la presente, riscrivendo l’intero art. 26, si propongono alcune modifiche, adeguamenti nonché l’inserimento di un nuovo comma, inerente l’istituto della proroga, al fine di completare e semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all’entrata in vigore del PRAE (Piano Regolatore Regionale della Attività Estrattive).

Questa fondamentale modifica comporta il superamento di una persistente commistione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione con riferimento ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione all’apertura di nuove cave, ampliamenti e della proroga nella fase transitoria disciplinata dall’art. 26, in coerenza con il principio di separazione delle suddette attività stabilito sia dalla normativa nazionale che da quella regionale vigente in materia. Il risultato di tale modifica, con l’eliminazione del doppio passaggio in Giunta e del parere della commissioni consiliari competenti, è notevolissimo in quanto è di tutta evidenza la snellimento procedurale operato anche con riferimento alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 40/2009.

Inoltre, con la modifica e iscrizione di questo articolo, si introduce il concetto di “autorizzazione di proroga”, commisurato al giacimento residuo. Ciò comporta la possibilità di superare l’imposizione di un limite temporale prestabilito consentendo di collegare la durata dell’autorizzazione al giacimento residuo ancora da coltivare. Di conseguenza l’interessato, alla scadenza del titolo autorizzatorio originario o della prima proroga, avrà facoltà di presentare nuova istanza di proroga.

Tale ultima istanza può essere, evidentemente, presentata anche dall’interessato che abbia usufruito della seconda proroga alla scadenza della quale, in assenza della novella, non avrebbe più potuto condurre l’attività estrattiva sul sito già autorizzato, pur in presenza di un sito ancora sfruttabile.

La fattispecie della proroga inserita nel Titolo V delle disposizioni transitorie e finanziarie della legge regionale n. 40/2009 è da ritenere applicabile, in via estensiva, a tutte le attività estrattive ricadenti nel cosiddetto regime transitorio disciplinato dagli articoli 25 e seguenti. Quindi è da ritenersi attuabile per tutte le fattispecie autorizzate sia in vigenza della legge regionale n. 40/2009 sia ai sensi della precedente normativa. E’ evidente, infatti, che un’interpretazione più restrittiva del dettato normativo oltre a determinare un’ingiustificata diversità di disciplina comporterebbe un ambito di applicazione delle norme eccessivamente ristretto, rischiando di vanificare l’intento del legislatore di dare un nuovo impulso al settore con le norme in questione.

### Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale in quanto contiene norme di natura ordinamentale, con le quali si apportano modifiche alla legge regionale n. 40/2009 che mirano a completare e semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all'entrata in vigore del PRAE (Piano Regolatore Regionale della Attività Estrattive).

Pertanto a suffragare quanto sopra enunciato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

#### Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene disposizioni finalizzate a semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all'entrata in vigore del PRAE	//	//	//
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Dispone l'entrata in vigore della presente legge	//	//	//

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **teito di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

#### Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Totale</b>
//	//	//	//	//
<b>Totale</b>				

**Articolo 1**

*(Modifica all'articolo 26 della l.r. 40/2009)*

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 40/2009 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria ) è sostituito dal seguente:

**"Articolo 26**

*(Apertura di nuove cave – ampliamenti - proroghe)*

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di attività estrattive e solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante dell'ORAE, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a cinque anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.
7. L'autorizzazione di proroga può essere concessa, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo."

**Articolo 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Articolo**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale".**

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.*

(2) *In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;*

*Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;*

*Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

*Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);*

*Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;*

*Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;*

*Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;*

*Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;*

*Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;*

*Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;*

*Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;*

*Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;*

*Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;*

*Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;*

*Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;*

*Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;*

*Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;*

*Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;*

*Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali; <sup>(3)</sup>

Emana

il seguente decreto legislativo:

---

(3) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI <sup>(4)</sup>

#### ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della *legge 15 dicembre 2004, n. 308*, le materie seguenti:
    - a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
    - b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
    - c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
    - d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
    - e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
- 

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Disposizioni comuni".

---

#### ART. 2 (Finalità)

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'*articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. <sup>(5)</sup>
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

#### ART. 3 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)

- [1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute. <sup>(6)</sup> ]
- [2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. <sup>(7)</sup> ]

3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>

[4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. <sup>(9)</sup> ]

[5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. <sup>(9)</sup> ]

---

(6) Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(7) Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(9) Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(10) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

### **ART. 3-bis** (Principi sulla produzione del diritto ambientale) <sup>(11)</sup>

1. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli *articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione* e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario. <sup>(12)</sup>

2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali. <sup>(13)</sup>

---

(11) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(13) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

### **ART. 3-ter** (Principio dell'azione ambientale) <sup>(14)</sup>

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

(14) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

---

**ART. 3-quater** (*Principio dello sviluppo sostenibile*) <sup>(15)</sup>

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
  2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
  3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
  4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
- 

(15) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

---

**ART. 3-quinquies** (*Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione*) <sup>(16)</sup>

1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. <sup>(17)</sup>
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.
  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
  4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo. <sup>(18)</sup>
- 

(16) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

**ART. 3-sexies** (*Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo*) <sup>(19)</sup>

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'*allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. <sup>(20)</sup>

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione. <sup>(20)</sup>

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. <sup>(20)</sup>

1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. <sup>(20)</sup>

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma. <sup>(20)</sup>

1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico. <sup>(20)</sup>

---

(19) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(20) Comma aggiunto dall' art. 16, comma 5-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

---

## PARTE SECONDA

### PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) <sup>(21) (22)</sup>

#### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) <sup>(23) (24)</sup>

#### ART. 4 (Finalità) <sup>(25)</sup>

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:

a) della *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della *direttiva 2014/52/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la *direttiva 2011/92/UE* concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; <sup>(29)</sup>

c) della *direttiva 2008/1/CE* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. <sup>(26)</sup>

[2. Il presente decreto individua, nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto. <sup>(27) (30)</sup> ]

3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta

la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

4. In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c);<sup>(31)</sup>

c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.<sup>(28)</sup>

---

(21) Parte sostituita dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(22) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)".

(23) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, nel presente titolo erano inseriti gli artt. da 4 a 6. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, sono stati inseriti nel presente titolo gli artt. da 4 a 10.

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica del presente titolo era: "Norme generali".

(25) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(26) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(28) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(29) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(30) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(31) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

---

## ART. 5 (Definizioni)<sup>(32)</sup>

### 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal

proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; <sup>(47)</sup>

b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; <sup>(48)</sup>

b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso; <sup>(48)</sup>

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana;

biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della *direttiva 92/43/CEE* e della *direttiva 2009/147/CE*;

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo; <sup>(49)</sup>

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'*articolo 13*;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'*articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'*articolo 20*; <sup>(45)</sup>

g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto; <sup>(50)</sup>

[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'*articolo 93 del decreto n. 163 del 2006* nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; <sup>(46)</sup>]

i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'*articolo 22* e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto; <sup>(51)</sup>

i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai *decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92*; <sup>(33)</sup>

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; <sup>(33)</sup>

i-quater) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore; <sup>(38)</sup>

i-quinquies) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'*Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come introdotto dal *decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128*; <sup>(38)</sup>

i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente; <sup>(38)</sup>

i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo; <sup>(33)</sup>

i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro

determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; <sup>(33)</sup>

i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale; <sup>(33)</sup>

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; <sup>(34)</sup>

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; <sup>(39)</sup>

l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; <sup>(40)</sup>

l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE*; <sup>(41)</sup>

l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'*articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE*, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; <sup>(41)</sup>

l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; <sup>(41) (42)</sup>

l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; <sup>(41) (42)</sup>

m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto; <sup>(52)</sup>

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; <sup>(35)</sup>

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; <sup>(35)</sup>

n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; <sup>(53)</sup>

o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere; <sup>(54)</sup>

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrando fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; <sup>(36)</sup>

o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA; <sup>(55)</sup>

o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio; <sup>(55)</sup>

o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto; <sup>(55)</sup>

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; <sup>(56)</sup>

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi; <sup>(37)</sup>

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE*; <sup>(43)</sup>

v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l); <sup>(43)</sup>

v-quater) suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; <sup>(43)</sup>

v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime; <sup>(43)</sup>

v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'*articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587*; <sup>(43)</sup>

v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo; <sup>(43)</sup>

v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee). <sup>(43)</sup>

1-bis. Ai fini della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter. <sup>(44)</sup>

<sup>(32)</sup> Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

<sup>(33)</sup> Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

- (34) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (35) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.
- (36) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (37) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. l), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (38) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (39) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e dall' art. 18, comma 1, lett. a), L. 20 novembre 2017, n. 167.
- (40) Lettera inserita dall'art. 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (41) Lettera inserita dall' art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (42) N.D.R.: La numerazione della presente lettera corrisponde a quanto pubblicato in GU.
- (43) Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (44) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
- (45) Lettera sostituita dall' art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che ha sostituito l'originaria lettera g) con le attuali lettere g) e g-bis). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (46) Lettera abrogata dall' art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
- (47) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b), b-bis) e b-ter). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (48) Lettera inserita dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che ha sostituito l'originaria lettera b) con le attuali lettere b), b-bis) e b-ter). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (49) Lettera così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (50) Lettera inserita dall' art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, che ha sostituito l'originaria lettera g) con le attuali lettere g) e g-bis). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (51) Lettera così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (52) Lettera modificata dall'art. 2, comma 2, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (53) Lettera così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (54) Lettera modificata dall'art. 2, comma 2, lett. g), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (55) Lettera inserita dall' art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.
- (56) Lettera modificata dall'art. 2, comma 2, lett. i), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e dall' art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, successivamente, così sostituita dall' art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

**ART. 6** (*Oggetto della disciplina*) <sup>(57)</sup>

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; <sup>(76)</sup>

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 12* e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. <sup>(59)</sup>

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 12*, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. <sup>(60)</sup>

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. <sup>(61)</sup>

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni; <sup>(62)</sup>

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. <sup>(58)</sup>

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'*articolo 5, comma 1, lettera c)*. <sup>(63)</sup>

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;

d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. <sup>(77)</sup>

7. La VIA è effettuata per:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
- b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. <sup>(78)</sup>

[8. Per i progetti di cui agli *allegati III e IV*, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'*allegato II*, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. <sup>(67) (72) (79)</sup> ]

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. <sup>(73) (81)</sup>

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. <sup>(64)</sup>

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite. <sup>(80)</sup>

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. <sup>(65)</sup>

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; <sup>(68)</sup>
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma. <sup>(65)</sup>

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. <sup>(69)</sup>

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10. <sup>(69)</sup>

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; <sup>(70)</sup>

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. <sup>(71)</sup> <sup>(65)</sup>

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli *articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9*. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'*articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'*articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625*, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. <sup>(66)</sup> <sup>(74)</sup> <sup>(75)</sup>

<sup>(57)</sup> Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

<sup>(58)</sup> Lettera aggiunta dall'art. 4-undecies, comma 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.

<sup>(59)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(60)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(61)</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 3, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(62)</sup> Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(63)</sup> Comma modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

<sup>(64)</sup> Comma modificato dall'art. 2, comma 3, lett. g), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(65) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(66) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dall'art. 24, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 35, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 239, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e dall'art. 2, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(67) Comma così modificato dall'art. 36, comma 7-bis, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(68) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(69) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. h), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(70) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(71) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(72) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(73) Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(74) La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio-2 febbraio 2016, n. 17 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5 – Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum - per l'abrogazione del terzo periodo del presente comma, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». Il referendum popolare è stato indetto con D.P.R. 15 febbraio 2016.

(75) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 11 aprile-19 maggio 2017, n. 114 (Gazz. Uff. 24 maggio 2017, n. 21 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del comma 239 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato il presente comma, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

(76) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(77) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(78) Comma sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(79) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(80) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(81) Sui contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui al presente comma vedi il Decreto 3 agosto 2017, n. 239.

---

## **ART. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA) <sup>(86)</sup> <sup>(82)</sup>**

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

[3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto. <sup>(87)</sup> ]

[4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto. <sup>(87)</sup> ]

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. <sup>(83)</sup>

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali. <sup>(83)</sup>

5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. <sup>(84)</sup>

6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. <sup>(88)</sup>

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. <sup>(89)</sup>

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo. <sup>(85)</sup>

---

*(82) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

*Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.*

*(83) Comma inserito dall'art. 2, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(84) Comma modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(85) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(86) Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(87) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(88) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

(89) Comma modificato dall'art. 2, comma 4, lett. c) e d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

**ART. 7-bis** (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA) <sup>(90)</sup>

1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.
3. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.
4. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8.
5. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto.
7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:
  - a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
  - b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
  - c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
  - d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
  - e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.
10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della *direttiva 2014/52/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la *direttiva 2011/92/UE* concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

(90) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

**ART. 8** (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS) <sup>(91)</sup>

1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della *legge 28 giugno 2016, n. 132*. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.
2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli *articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165*, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché se personale di cui all'*articolo 3 del medesimo decreto legislativo*, si applica quanto previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale.
3. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individuati tra gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie in materia di impatto sanitario, sino a sei unità designate dal Ministro della salute. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e del Comitato tecnico istruttorio, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'*articolo 33 del presente decreto*, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e del Comitato e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza.
6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall'*articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e dal *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del *decreto legislativo n. 39 del 2013*, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'autorità competente.
7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.

(91) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 4, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, dall'art. 2, comma 5, lett. a), b) e c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

---

#### **ART. 8-bis** (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC) <sup>(92)</sup>

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.

---

(92) Articolo inserito dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

#### **ART. 9** (Norme procedurali generali) <sup>(93)</sup>

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. <sup>(94)</sup>

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate. <sup>(95)</sup>

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

---

(93) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.

(94) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(95) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

---

#### **ART. 10** (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) <sup>(101)</sup> <sup>(96)</sup>

1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA. <sup>(97)</sup>

[1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 29-ter* e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli *articoli 29-sexies* e *29-septies* del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'*articolo 23*.<sup>(98)</sup> <sup>(102)</sup> ]

[1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli *articoli 29-octies*, *29-decies* e *29-quattordices*.<sup>(100)</sup> <sup>(102)</sup> ]

[2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.<sup>(99)</sup> <sup>(102)</sup> ]

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del decreto n. 357 del 1997*; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso *decreto n. 357 del 1997* e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

4. La verifica di assoggettabilità di cui all'*articolo 19* può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.<sup>(103)</sup>

5. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'*articolo 22*, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

---

*(96) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

*Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo I, del presente provvedimento.*

*(97) Comma modificato dall'art. 2, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dall'art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(98) Comma inserito dall'art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(99) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(100) Comma inserito dall'art. 2, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.*

*(101) Rubrica così sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(102) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(103) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

---

## TITOLO II

### LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA<sup>(104)</sup> <sup>(105)</sup>

#### ART. 11 (Modalità di svolgimento)<sup>(106)</sup>

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli *articoli da 12 a 18*:

- (107)
- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'*articolo 6*, commi 3 e 3-bis;
  - b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
  - c) lo svolgimento di consultazioni;
  - d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
  - e) la decisione;
  - f) l'informazione sulla decisione;
  - g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'*articolo 6*;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'*articolo 18*;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. <sup>(108)</sup>

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

(104) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

*Precedentemente, erano parti del presente titolo: il Capo I, Disposizioni comuni in materia di VAS, in cui erano inseriti gli artt. da 7 a 14 del presente provvedimento; il Capo II, Disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, in cui erano inseriti gli artt. da 15 a 20 del presente provvedimento; il Capo III, Disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale, in cui erano inseriti gli artt. 21 e 22 del presente provvedimento. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, gli artt. da 7 a 10 e da 19 a 22 sono inseriti rispettivamente nella Parte II, Titolo I e nella Parte II, Titolo III del presente provvedimento.*

(105) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica del presente titolo era: "Valutazione ambientale strategica - VAS".

(106) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(107) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 9, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(108) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 9, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

## **ART. 12 (Verifica di assoggettabilità)** <sup>(109)</sup>

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'*articolo 6*, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. <sup>(110)</sup>

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente. <sup>(112)</sup>
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. <sup>(111)</sup>

---

(109) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(110) Comma così modificato dall'art. 2, comma 10, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(111) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 10, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(112) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

---

#### **ART. 13** (Redazione del rapporto ambientale) <sup>(113)</sup>

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. <sup>(114)</sup>
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. <sup>(115)</sup>
5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

---

(113) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(114) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(115) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

#### **ART. 14 (Consultazione)** <sup>(116)</sup>

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'*articolo 13, comma 5*, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. <sup>(117)</sup>

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'*articolo 15*. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241*. <sup>(118)</sup>

---

(116) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(117) Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(118) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

#### **ART. 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione)** <sup>(119)</sup>

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'*articolo 14* e dell'*articolo 32*, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo *articolo 32* ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'*articolo 14*. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. <sup>(120)</sup>

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma. <sup>(121)</sup>

---

(119) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(120) Comma così modificato dall'art. 2, comma 13, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(121) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 13, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

#### **ART. 16 (Decisione)** <sup>(122)</sup>

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. <sup>(123)</sup>

---

(122) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(123) Comma così modificato dall'art. 2, comma 14, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

#### **ART. 17 (Informazione sulla decisione)** <sup>(124)</sup>

1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: <sup>(125)</sup>

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
  - b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  - c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
- 

(124) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(125) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

---

#### **ART. 18 (Monitoraggio)** <sup>(126)</sup>

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. <sup>(127)</sup>

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

---

(126) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(127) Comma così modificato dall'art. 2, comma 15, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

---

### **TITOLO III**

**LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE** <sup>(128)</sup> <sup>(129)</sup> <sup>(130)</sup>**ART. 19** *(Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)* <sup>(131)</sup>

1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.
2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
3. L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente.
5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.
6. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
7. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.
8. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenuto conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
9. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.
10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
11. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.
12. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.
13. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito web.

(128) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, erano parti del presente titolo: il Capo I, Disposizioni comuni in materia di VIA, in cui erano inseriti gli artt. da 23 a 34 del presente provvedimento; il Capo II, Disposizioni specifiche per la via in sede statale, in cui erano inseriti gli artt. da 35 a 41 del presente provvedimento; il Capo III, Disposizioni specifiche per la VIA in sede regionale o provinciale, in cui erano inseriti gli artt. da 42 a 47 del presente provvedimento. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II: gli artt. da 19 a 22, precedentemente inseriti nella Parte II, Titolo II, Capi II (artt. 19 e 20) e III (artt. 21 e 22), sono stati inseriti nel presente Titolo; gli artt. da 30 a 32 e da 33 a 47, sono inseriti rispettivamente nella Parte II, Titolo IV e nella Parte II, Titolo V del presente provvedimento.

(129) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era: "Valutazione di impatto ambientale - VIA".

(130) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione d'impatto ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1.

(131) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 2, comma 16, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017. Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo II, del presente provvedimento.

## **ART. 20** (Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA) <sup>(132)</sup>

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali.
2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

(132) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 2, comma 17, lett. da a) a f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, e dall'art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo II, del presente provvedimento.

## **ART. 21** (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) <sup>(133)</sup>

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.
2. La documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente che comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.

4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall'autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20.

---

*(133) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 2, comma 18, lett. a), b) e c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017. Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo III, del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 22** (Studio di impatto ambientale) <sup>(134)</sup>

1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;

b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;

c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.

---

*(134) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo II, Capo III, del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 23** (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti) <sup>(135)</sup>

1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

- a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
- b) lo studio di impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

(135) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 2, comma 19, lett. a), b) e c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

#### **ART. 24** (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere) <sup>(136)</sup>

1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

- a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
- b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
- c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
- d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro

i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i trenta giorni successivi, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

5. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell'articolo 32 sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito web.

---

*(136) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 2, comma 20, lett. da a) a d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e dall'art. 15, comma 1, lett. h), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

---

#### **ART. 24-bis (Inchiesta pubblica) <sup>(137)</sup>**

1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.

3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.

---

*(137) Articolo inserito dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

---

#### **ART. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA) <sup>(138)</sup>**

1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero

esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.

2. Nel caso di progetti di competenza statale l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.

3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli *articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

---

(138) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 2, comma 21, lett. a), b) e c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

---

#### **ART. 26** (*Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori*) <sup>(139)</sup>

1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

- a) il provvedimento di VIA;
- b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto, consentendo altresì l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

- a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

---

*(139) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 23, comma 21-quinquies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dall'art. 2, comma 22, lett. da a) a f), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e dall'art. 9, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 9, comma 2, della medesima legge n. 221/2015. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

---

#### **ART. 27** *(Provvedimento unico in materia ambientale)* <sup>(140)</sup>

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

- a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;
- d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,* e al *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*
- g) nulla osta di fattibilità di cui all'*articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;*
- h) autorizzazione antisismica di cui all'*articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
6. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli *articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale.
7. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'*articolo 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.

---

(140) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

---

#### **ART. 27-bis** (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) <sup>(141)</sup>

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli *articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 4 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

---

(141) Articolo inserito dall' art. 16, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.
2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime attività, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. All'esito positivo della verifica l'autorità competente attesta l'avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.
3. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente.
5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29.
6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.
8. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'autorità competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.

---

*(142) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II, e modificato dall'art. 2, comma 23, lett. a) e b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

---

#### **ART. 29 (Sistema sanzionatorio) <sup>(143)</sup>**

1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
- c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

---

*(143) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

---

### TITOLO III-bis

#### L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE <sup>(144)</sup>

##### **ART. 29-bis** *(Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili)* <sup>(145)</sup>

1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'*articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE* o dell'*articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE*. <sup>(146)</sup>

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali. <sup>(146)</sup>

2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla *direttiva 2010/75/UE* all'atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l'ultimo periodo del comma 2. <sup>(147)</sup>

3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al *decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36* fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT. <sup>(148)</sup>

(144) Titolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(145) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(146) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(147) Comma inserito dall' art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(148) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

---

**ART. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale)** <sup>(149)</sup>

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. <sup>(150)</sup>

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'*articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124*, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. <sup>(151)</sup>

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'*art. 8-bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

---

(149) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128*, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(150) Comma modificato dall'*art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 7, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*.

(151) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. b), L. 20 novembre 2017, n. 167*.

---

#### **ART. 29-quater** (*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale*) <sup>(152)</sup>

1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'*articolo 29-duodecies*, comma 2. <sup>(153)</sup>

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'*articolo 29-octies*, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo. <sup>(154)</sup>

3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'*articolo 29-octies*, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'*art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7* ed ai commi 3 e 4 dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. <sup>(155)</sup>

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli *articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n.*

334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente. <sup>(156)</sup>

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli *articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. <sup>(157)</sup>

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. <sup>(158)</sup>

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. <sup>(159)</sup>

[9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. <sup>(160)</sup> ]

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. <sup>(161)</sup>

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216. <sup>(162)</sup>

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. <sup>(162)</sup>

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

- a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
- b) i motivi su cui è basata la decisione;
- c) i risultati delle consultazioni condotte, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis, prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione; <sup>(163)</sup>
- d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;
- e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
- f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
- g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
- h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente. <sup>(162)</sup>

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'*articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi

l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

---

(152) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(153) Comma così modificato dall'art. 7, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(154) Comma così modificato dall'art. 7, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, successivamente, dall'art. 18, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), L. 20 novembre 2017, n. 167.

(155) Comma così modificato dall'art. 7, comma 3, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(156) Comma sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(157) Comma inserito dall'art. 7, comma 3, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 6 e 7.

(158) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 7 con gli attuali commi 6 e 7.

(159) Comma così modificato dall'art. 7, comma 3, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(160) Comma soppresso dall'art. 7, comma 3, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(161) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(162) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. i), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(163) Lettera così modificata dall'art. 18, comma 1, lett. d), L. 20 novembre 2017, n. 167.

---

#### **ART. 29-quinquies** *Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale* <sup>(164)</sup>

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

---

(164) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

---

#### **ART. 29-sexies** *(Autorizzazione integrata ambientale)* <sup>(165)</sup> <sup>(177)</sup>

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. <sup>(166)</sup>

[2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 10* del presente decreto. <sup>(167)</sup> ]

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. <sup>(168)</sup>

3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. <sup>(169)</sup>

4. Fatto salvo l'*articolo 29-septies*, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. <sup>(170)</sup>

4-ter. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

- a) quando previsto dall'*articolo 29-septies*;
- b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. <sup>(170)</sup>

4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. <sup>(170)</sup>

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'*articolo 29-bis*, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'*Allegato XI* alla Parte Seconda. <sup>(171)</sup>

5-bis. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'*Allegato XI* alla Parte Seconda, e:

- a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero

b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. <sup>(172)</sup>

5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'*articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE* o dell'*articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE* o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'*Allegato XI*. <sup>(172)</sup>

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'*articolo 29-decies, comma 3*, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'*articolo 33, comma 3-bis*, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'*articolo 29-decies, comma 3*. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'*articolo 29-octies, commi 3 e 4*. <sup>(171)</sup>

6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. <sup>(172)</sup>

6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'*articolo 29-decies, comma 3*, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative. <sup>(172)</sup>

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica. <sup>(171)</sup>

7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli *articoli 237-sexies, comma 1, lettera e)*, e *237-octiedecies* per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'*articolo 29-undecies*. <sup>(172)</sup>

8. Per le installazioni assoggettate al *decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334*, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. <sup>(171)</sup>

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma

4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. <sup>(173)</sup>

9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzino nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente verificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. <sup>(174)</sup>

9-ter. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. <sup>(174)</sup>

9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali. <sup>(174)</sup>

9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. <sup>(174)</sup>

9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. <sup>(174)</sup> <sup>(175)</sup>

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità

competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie. <sup>(174)</sup> <sup>(176)</sup>

---

(165) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(166) Comma così modificato dall'art. 7, comma 5, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(167) Comma soppresso dall'art. 7, comma 5, lett. b) D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 46/2014.

(168) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 5, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(169) Comma inserito dall'art. 7, comma 5, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(170) Comma inserito dall'art. 7, comma 5, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(171) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 5, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 5, 6, 7 e 8 con gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis e 8.

(172) Comma inserito dall'art. 7, comma 5, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 5, 6, 7 e 8 con gli attuali commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis e 8.

(173) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 5, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 9 con gli attuali commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies.

(174) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 5, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 9 con gli attuali commi 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies.

(175) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 novembre 2014, n. 272.

(176) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 maggio 2016.

(177) Vedi, anche, il D.M. 7 novembre 2016.

---

#### **ART. 29-septies** *Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale* <sup>(178)</sup> <sup>(179)</sup>

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emmissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

---

(178) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(179) Vedi, anche, il D.M. 7 novembre 2016.

---

#### **ART. 29-octies** *Rinnovo e riesame* <sup>(180)</sup> <sup>(181)</sup>

1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio

dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalità di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

---

(180) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 7, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(181) Per la definizione della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame di cui al presente articolo, vedi il Decreto 15 marzo 2016.

---

#### **ART. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) <sup>(182)</sup>**

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'*articolo 5*, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'*articolo 5*, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli *articoli 29-ter* e *29-quater* in quanto compatibile.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale. <sup>(183)</sup>

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. <sup>(184)</sup>

---

(182) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(183) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 8, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(184) Comma così modificato dall' art. 7, comma 8, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

---

#### **ART. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale) <sup>(185)</sup>**

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. <sup>(186)</sup>

2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. <sup>(187)</sup>

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'*articolo 29-sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore: <sup>(188)</sup>

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. <sup>(189)</sup>

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.

8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'*articolo 29-quater*, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*.

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'*articolo 29-quattordicesimo*, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione; <sup>(192)</sup>

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. <sup>(190)</sup>

10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'*articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*.

11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'*articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*.

11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione. <sup>(191)</sup>

11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009. <sup>(191)</sup>

(185) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(186) Comma così modificato dall'art 24, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(187) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(188) Alinea così modificato dall' art. 7, comma 9, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(189) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(190) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 9, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(191) Comma aggiunto dall' art. 7, comma 9, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(192) Lettera così sostituita dall' art. 18, comma 1, lett. e), L. 20 novembre 2017, n. 167.

#### **ART. 29-undecies Incidenti o imprevisti <sup>(193)</sup>**

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di

emissione in aria.

---

(193) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 10, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

---

#### **ART. 29-duodecies** (Comunicazioni) <sup>(194)</sup>

1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni. <sup>(195)</sup>

1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte. <sup>(196)</sup>

2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'*articolo 29-quater*, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'*articolo 29-decies*, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, secondo il formato e le modalità di cui al *decreto dello stesso Ministro 7 febbraio 2007*.

---

(194) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(195) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(196) Comma inserito dall' art. 7, comma 11, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

---

#### **ART. 29-terdecies** (Scambio di informazioni) <sup>(197)</sup>

1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012. <sup>(198)</sup> <sup>(200)</sup>

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull'attuazione del Capo II della *direttiva 2010/75/UE* e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicità, contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria. <sup>(198)</sup>

2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'*articolo 75 della direttiva 2010/75/UE* e al Forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3. <sup>(199)</sup>

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il

coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

---

(197) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis.

(198) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

(199) Comma inserito dall'art. 7, comma 12, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

(200) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 maggio 2016.

---

#### **ART. 29-quattordices** (Sanzioni) <sup>(201)</sup> <sup>(202)</sup>

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.

---

(201) Articolo inserito dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che ha inserito l'intero Titolo III-bis, e, successivamente, così sostituito dall' art. 7, comma 13, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(202) Per la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui al presente articolo, vedi il D.M. 17 ottobre 2016, n. 228.

---

## TITOLO IV

### VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE <sup>(203)</sup> <sup>(204)</sup>

#### ART. 30 (Impatti ambientali interregionali) <sup>(205)</sup>

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti. <sup>(208)</sup>

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti. <sup>(206)</sup>

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente mette a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti di cui al comma 2 rendano le proprie determinazioni. <sup>(207)</sup>

---

*(203) Titolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

*Precedentemente, erano inseriti nel presente titolo gli artt. da 48 a 52. In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, gli artt. da 30 a 32, precedentemente inseriti nella Parte II, Titolo III, Capo I, sono stati inseriti nel presente titolo ed i predetti articoli da 48 a 52 sono inseriti nella Parte II, Titolo V del presente provvedimento.*

*(204) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II. Precedentemente, la rubrica era la seguente: "Disposizioni transitorie e finali".*

*(205) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

*Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.*

*(206) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(207) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 25, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(208) Comma sostituito dall'art. 2, comma 25, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.*

---

### **ART. 31 (Attribuzione competenze) <sup>(209)</sup>**

1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.

---

*(209) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

*Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.*

---

### **ART. 32 (Consultazioni transfrontaliere) <sup>(210)</sup>**

1. In caso di piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura. Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente. <sup>(211)</sup>

2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire

comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 25, 27, 27-bis e 29-quater del presente decreto. <sup>(212)</sup>

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione. <sup>(213)</sup>

4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorità competente e gli Stati consultati. <sup>(214)</sup>

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della convenzione.

5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 25, comma 2, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. <sup>(216)</sup>

5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. <sup>(215)</sup>

---

*(210) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.*

*Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.*

*(211) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. i), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.*

*(212) Comma sostituito dall'art. 2, comma 26, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

*(213) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(214) Comma così modificato dall'art. 2, comma 26, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(215) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 26, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.*

*(216) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 26, lett. e), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.*

---

#### **ART. 32-bis (Effetti transfrontalieri) <sup>(217)</sup>**

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli *articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies*, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio <sup>(218)</sup> che provvede ai predetti adempimenti.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio <sup>(218)</sup> provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall'*articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010*, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l'esercizio di attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del presente decreto. <sup>(219)</sup>

---

(217) Articolo inserito dall'art. 2, comma 27, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(218) L'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto, tra l'altro, che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(219) Comma aggiunto dall' art. 18, comma 1, lett. f), L. 20 novembre 2017, n. 167.

---

## TITOLO V

### NORME TRANSITORIE E FINALI <sup>(220)</sup>

#### ART. 33 (Oneri istruttori) <sup>(221)</sup>

1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <sup>(225) (227)</sup>

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. <sup>(222) (226)</sup>

3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. <sup>(224)</sup>

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'*articolo 8-bis*, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo

del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso. <sup>(223)</sup>

(220) Titolo inserito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

In seguito alle modifiche apportate dal predetto D.Lgs. 4/2008 alla Parte II, sono stati inseriti nel presente titolo gli artt. da 33 a 52, che precedentemente erano inseriti: nella Parte II, Titolo III, Capo I (artt. 33 e 34); nella Parte II, Titolo III, Capo II (artt. da 35 a 41); nella Parte II, Titolo III, Capo III (artt. da 42 a 47); nella Parte II, Titolo IV (artt. dal 48 a 52).

(221) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

(222) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(223) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(224) Comma inserito dall'art. 2, comma 28, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(225) Comma così sostituito dall' art. 21, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(226) Vedi, anche, l' art. 33, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e la Direttiva 16 dicembre 2015, n. DEC/MIN/274/2015. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 marzo 2017, n. 58.

(227) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 ottobre 2016, n. 245. Vedi, anche, l' art. 25, comma 8, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

#### **ART. 34 (Norme tecniche, organizzative e integrative) <sup>(228)</sup>**

[1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988*. <sup>(229) (234)</sup> ]

[2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*. <sup>(234)</sup> ]

3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002*. <sup>(233) (235)</sup>

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

- a) determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
- b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
- c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
- d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale;
- e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente. <sup>(230)</sup>

9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter, le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. <sup>(231)</sup>

9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale. <sup>(232)</sup>

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate dalla Commissione europea. <sup>(232)</sup>

---

<sup>(228)</sup> Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo I del presente provvedimento.

<sup>(229)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(230)</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 29, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(231)</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 29, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(232)</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, comma 29, lett. d), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

<sup>(233)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(234) Comma abrogato dall' art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

(235) Vedi, anche, l' art. 3, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

---

**ART. 35** *(Disposizioni transitorie e finali)* <sup>(236)</sup>

1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. <sup>(237)</sup>

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.

2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento. <sup>(238)</sup>

2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. <sup>(240)</sup>

2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattordices, comma 1. <sup>(241)</sup>

2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. <sup>(239)</sup>

2-septies. L'autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorità competente può avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati. <sup>(239)</sup>

2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. <sup>(239)</sup>

2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni. <sup>(239)</sup>

---

(236) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

(237) Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(238) Comma così modificato dall'art. 2, comma 30, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(239) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(240) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(241) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 30, lett. c), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, così sostituito dall' art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. Peraltro l' art. 34, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. n. 46/2014 ha disposto l'abrogazione del presente comma.

#### **ART. 36 (Abrogazioni e modifiche) <sup>(242)</sup>**

1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della Parte II del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:

- a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
- d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
- e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
- g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
- h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- i) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
- l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- m) l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
- n) l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
- p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- q) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
- r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
- s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
- t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
- v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
- z) il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
- aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
- bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
- cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
- ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

- [4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole: «nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente»;
- b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»;

c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.», sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.»;

d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale è effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.»;

e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.»;

f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel calendario» nonché le parole «entro tale termine». <sup>(243)</sup> ]

(242) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

Precedentemente, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.

(243) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

### **ART. 37** (Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva) <sup>(244)</sup>

[1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 6. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dell'articolo 26, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6. Il presente comma non si applica agli impianti disciplinati dai commi 8, 9, 10 e 11.

2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In tal caso i termini temporali del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il soggetto interessato non provveda a fornire le integrazioni richieste entro i trenta giorni successivi, o entro il diverso termine specificato nella richiesta di integrazioni stessa in considerazione della possibile difficoltà a produrre determinate informazioni, il procedimento viene archiviato. È comunque facoltà del committente o proponente presentare una nuova domanda.

3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 36, commi 4 e 6, e 39, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui ai citati articoli 36, commi 4 e 6, e 39, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.

4. Il parere emesso dalla sottocommissione è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua verbalizzazione, dal competente vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'adozione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del comma 7 dell'articolo 36.

5. Nei casi in cui, in base alle procedure di approvazione previste, la valutazione di impatto ambientale venga eseguita su progetti preliminari, la sottocommissione ha, altresì, il compito di verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale e di effettuare gli opportuni controlli in tal senso.

6. Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma 5 si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, la sottocommissione trasmette specifico rapporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che adotta i provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

7. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai commi 5 e 6, il proponente è tenuto, pena la decadenza dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto o del titolo abilitante alla trasformazione del territorio, a trasmettere il progetto definitivo alla competente sottocommissione prima dell'avvio della realizzazione dell'opera. ]

---

*(244) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 38** *(Fase preliminare e verifica preventiva)* <sup>(245)</sup>

[1. Per i progetti di cui all'articolo 35, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 provvede all'istruttoria anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica preventiva, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, comma 3, 27, comma 2, 32 e 36, comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte direttamente al vicepresidente della Commissione competente per materia, che provvede alla costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, delle sottocommissioni cui vengono assegnate le relative istruttorie.

3. La sottocommissione costituita per la fase preliminare relativa ad un determinato progetto provvede poi anche all'istruttoria di cui all'articolo 37 relativa al medesimo progetto. Lo stesso vale per la sottocommissione costituita per la verifica preventiva in caso di esito positivo di detta procedura preliminare. ]

---

*(245) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 39** *(Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri)* <sup>(246)</sup>

[1. Qualora l'opera o l'intervento progettato possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero qualora lo Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto meno:

- a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
- b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

2. Se lo Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione in corso, allo stesso Stato, qualora non vi sia già provveduto, devono essere trasmessi in copia la domanda del committente o proponente, il progetto dell'opera o intervento, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.

3. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 2 viene assegnato allo Stato interessato un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni, salvo che detto Stato non abbia adottato la decisione di esprimere il proprio parere previa

consultazione al proprio interno delle autorità competenti e del pubblico interessato, nel qual caso viene assegnato un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni.

4. Modalità più dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere concordate caso per caso con lo Stato membro interessato, ferma restando la previsione di condizioni adeguate di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali.

5. In pendenza dei termini di cui al comma 3, ogni altro termine della procedura resta sospeso. ]

---

*(246) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 40** *(Effetti del giudizio di compatibilità ambientale)* <sup>(247)</sup>

[1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico, nonché le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

2. Il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e degli impianti deve, in particolare, essere acquisito dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o dell'intervento progettato.

3. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri casi, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

4. Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione. ]

---

*(247) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 41** *(Controlli successivi)* <sup>(248)</sup>

[1. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 35 la commissione di cui all'articolo 6 ravvisi situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi. ]

---

*(248) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo II del presente provvedimento.*

---

**ART. 42** *(Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale)* <sup>(249)</sup>

[1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell'articolo 35.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, un incremento delle soglie di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto fino alla misura del venti per cento.

3. Qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea, l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 per il loro eventuale utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale ipotesi è facoltà del committente o proponente chiedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, la definizione in via preliminare delle modalità per il rinnovo parziale o totale della fase di apertura del procedimento.

4. Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso sensibilmente diverso, l'autorità competente adotta i provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. ]

---

*(249) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.*

---

**ART. 43** *(Procedure di via in sede regionale o provinciale)* <sup>(250)</sup>

[1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all'articolo 42, comma 1.

2. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

3. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano comunque che siano individuati:

- a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;
- c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
- d) le eventuali modalità, ulteriori o in deroga rispetto a quelle indicate nella parte seconda del presente decreto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;
- e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
- f) i criteri integrativi con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare appropriate forme di pubblicità, ulteriori rispetto a quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b).

5. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 42 siano ravvisate situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, l'autorità competente, esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi. ]

*(250) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.*

---

**ART. 44 (Termini del procedimento) <sup>(251)</sup>**

[1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni. ]

---

*(251) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.*

---

**ART. 45 (Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi) <sup>(252)</sup>**

[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per l'armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l'integrazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli articoli 33 e 34. ]

---

*(252) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.*

---

**ART. 46 (Procedure semplificate ed esoneri) <sup>(253)</sup>**

1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all'articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.

2. Per i progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura.

---

*(253) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.*

---

**ART. 47 (Obblighi di informazione) <sup>(254)</sup>**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

---

(254) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo III, Capo III del presente provvedimento.

#### **ART. 48 (Abrogazioni)** <sup>(255)</sup>

[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
- d) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
- f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
- g) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
- h) l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- i) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
- m) <sup>(256)</sup>
- n) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalità di cui al comma 5 del citato articolo 6, alle attività già di competenza delle commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 5, di volta in volta costituite.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 49, comma 2, resta sospesa l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l), del presente articolo e pertanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. <sup>(257)</sup> ]

(255) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.

Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.

(256) Lettera abrogata dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

(257) Comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. l), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.

#### **ART. 49 (Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali)** <sup>(258)</sup>

[1. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di prima attuazione del presente decreto, i componenti delle commissioni tecnico-consultive di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, restano in carica, in continuità con le attività svolte nelle commissioni di provenienza, assumendo le funzioni di componenti della commissione di cui all'articolo 6 fino alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della parte seconda del presente decreto; tale commissione viene integrata nei casi e con le modalità previste dall'articolo 6, commi 6, 7 e 8.

2. Entro il medesimo termine di novanta giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla parte seconda del presente decreto, comprese le verifiche preventive di cui agli articoli 7, comma 5, e 19, commi 1 e 2, la fase preliminare e quella di conduzione di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 34, comma 1, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all'articolo 6. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla dimensione e complessità del progetto, al suo valore economico, al numero ed alla tipologia delle componenti ambientali interessate, tenuto conto della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della Commissione. Tali oneri, posti a carico del committente o proponente, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine, per gli impianti di competenza statale gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati entro sessanta giorni allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Entro i successivi quindici giorni ciascuna regione e provincia autonoma comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio elenco di esperti di cui all'articolo 6, comma 6, con l'ordine di turnazione secondo il quale, all'occorrenza, dovranno essere convocati in sottocommissione.

4. L'operatività della Commissione di cui all'articolo 6 è subordinata all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dal comma 2.

5. Sono comunque confermate le autorizzazioni di spesa già disposte ai sensi dell'*articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67*, e dell'*articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93*.

6. Al fine di garantire l'operatività della commissione di cui all'*articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'*articolo 18, comma 2 del citato decreto legislativo n. 59/2005*, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta commissione nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 4 gennaio 2006, è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme di cui al presente comma s'intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante in base a quanto stabilito dal successivo decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso. ]

---

*(258) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. I), D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Successivamente, l'abrogazione è stata confermata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 50** *(Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali)* <sup>(259)</sup>

[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi Allegati. ]

---

*(259) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.*

---

#### **ART. 51** *(Regolamenti e norme tecniche integrative - autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese)* <sup>(260)</sup>

[1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, possono essere adottate norme puntuali

per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle opere o interventi sottoposti a valutazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, non trova applicazione il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377*, in materia di impianti di gestione di rifiuti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del suddetto decreto.

3. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentita la Commissione di cui all'articolo 6.

4. Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all'articolo 48, ivi compreso il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3.

5. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, si provvederà ad accorpate in un unico provvedimento, indicando l'autorità unica competente, le diverse autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione del *decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*, ma sottoposti a più di una autorizzazione ambientale di settore. ]

---

*(260) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.*

---

## **ART. 52 (Entrata in vigore) <sup>(261)</sup>**

[1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007. <sup>(262)</sup>

2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza. ]

---

*(261) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008.*

*Nel periodo precedente le modifiche apportate alla Parte II dall'art. 1, comma 3, del predetto D.Lgs. 4/2008, il presente articolo era inserito nella Parte II, Titolo IV del presente provvedimento.*

*(262) Comma modificato dall'art. 1-septies, comma 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.*

---

(...)

**D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 recante: "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Capo I

#### Campo di applicazione

##### 1. Attività soggette.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'*articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443*, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'*articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927*, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui al *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*, e successive modifiche, e al *D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886*, e successive modifiche, all'*articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221*, al *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, come modificato dal *decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242*, di seguito complessivamente denominato *decreto legislativo n. 626 del 1994*.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

##### 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all'articolo I, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzino e deposito non direttamente connesse alle attività stesse;

b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava;

c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

---

### 3. Vigilanza.

#### 1. Ai sensi delle norme vigenti:

a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'*articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896*, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'*articolo 8 della stessa legge n. 896 del 1986*, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.

---

### 4. Esercizio della vigilanza.

1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.

2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.

3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.

---

### 5. Misure generali di tutela.

1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'*articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994*, sono le seguenti:

a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;

b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;

c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;

f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;

g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;

h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;

i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;

l) per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico ai pozzi, impianti e condotte;

m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;

n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.

---

## Capo II

### Obblighi del datore di lavoro

#### 6. Documento di sicurezza e di salute.

1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994* prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato «DSS».

2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'*articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994*, indica quanto previsto dall'*articolo 10* ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.

4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:

a) il DSS prima dell'inizio delle attività;

b) gli aggiornamenti del DSS.

---

#### 7. Obblighi.

1. Il datore di lavoro:

a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori;

b) trasmette la comunicazione di cui all'*articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994* anche all'autorità di vigilanza di cui all'*articolo 3*.

2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non può delegare quelli previsti dall'*articolo 9, comma 2, lettera b)*.

---

### 8. Riunione di prevenzione e protezione dai rischi.

1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.
  2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti.
  3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9.
  4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.
- 

### 9. DSS coordinato.

1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, si applica limitatamente al comma 1, lettera a).
  2. Nei casi di cui al comma 1:
    - a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
    - b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;
    - c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.
- 

### 10. Contenuti del DSS.

1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:
  - a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
  - b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
  - c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
  - d) sorveglianza sanitaria;
  - e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
  - f) manutenzione del materiale di sicurezza;
  - g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
  - h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
  - i) esercitazioni di sicurezza;

l) aree di deposito;

m) stabilità dei fronti;

n) armature di sostegno;

o) modalità della ventilazione;

p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;

q) evacuazione del personale;

r) organizzazione del servizio di salvataggio;

s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;

t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;

u) impiego dell'uso di esplosivo;

v) eventuale programma di attività simultanee;

z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;

aa) misure specifiche per impianti modulari;

bb) comandi a distanza in caso di emergenza;

cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;

dd) disponibilità della camera iperbarica;

ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:

a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;

b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.

---

### **11. Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive.**

1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:

a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;

b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innescio di atmosfere esplosive o nocive alla salute.

---

### **12. Mezzi di evacuazione e di salvataggio.**

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

**13. Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme.**

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

---

**14. Informazione dei lavoratori.**

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del *decreto legislativo n. 626 del 1994*, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.

---

**15. Sorveglianza sanitaria.**

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del *decreto legislativo n. 626 del 1994* i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959* e all'*articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979* nonché quelle di cui al titolo XVI del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*.

3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli articoli 16 e 17 del *decreto legislativo, n. 626 del 1994*.

---

**Capo III****Norme generali****16. Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.**

1. La Commissione di cui all'*articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, come sostituito dall'*articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994*, è integrata, per le questioni riguardanti le attività estrattive, da:

a) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere;

b) due Ingegneri Capi degli uffici periferici della Direzione generale delle miniere designati dal Direttore generale delle miniere.

2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

---

**17. Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.**

1. ... (2).

2. ... (3).

3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

---

(2) Aggiunge il n. 12-bis all'art. 83, comma 1, L. 24 maggio 1979, n. 886.

(3) *Modifica il comma sesto dell'art. 83, L. 24 maggio 1979, n. 886.*

---

**18. Trasmissione documentazione.**

1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.
  2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS.
  3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.
- 

**19. Sistemazione dei luoghi di lavoro.**

1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  2. Fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'adeguata sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.
- 

**20. Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio.**

1. ... (4).
2. ... (5).
3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.
5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.
6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
7. Il comma 1 dell'*articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959* si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.
8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.
10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.
11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, le parole «DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MINIERE» sono soppresse e l'articolo 24 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:  
  
... (6).
12. ... (7).
13. ... (8).

14. ...<sup>(9)</sup>.

15. ...<sup>(10)</sup>.

16. ...<sup>(11)</sup>.

17. ...<sup>(12)</sup>.

18. ...<sup>(13)</sup>.

---

(4) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(5) Sostituisce l'art. 27, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(6) La parte omessa reca il nuovo testo dell'art. 24, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 dove è stata inserita.

(7) Sostituisce l'art. 25, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(8) Sostituisce l'art. 26, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(9) Sostituisce l'art. 28, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(10) Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 6, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(11) Sostituisce i commi 3, 4 e 5, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(12) Sostituisce i commi 7 e 8, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(13) Sostituisce il comma 1 dell'art 7, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

---

## **21. Lavoratori competenti.**

1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'*articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori più gravosi, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

---

## **22. Istruzioni scritte.**

1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

---

## **23. Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose.**

1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.

2. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

---

## **24. Lavoratori portatori di handicap.**

1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

---

#### **25. Infortuni ed incidenti.**

1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.

2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.

3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.

4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.

5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.

6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.

8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

---

#### **26. Inchieste sugli infortuni.**

1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.

2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria, copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale.

3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

---

#### **27. Infortuni in mare.**

1. Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorità marittima competente, nei termini, nei modi e per gli effetti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54 dello stesso decreto.
  2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresì fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste.
  3. Gli infortuni sono altresì annotati sul registro di piattaforma.
  4. Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V del *regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200*, e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione.
- 

#### **28. Statistiche degli infortuni.**

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rilevazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori nell'industria estrattiva.
- 

### **Capo IV**

#### **Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici**

#### **29. Misure di carattere generale.**

1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.
  2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.
  3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca.
  4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.
- 

#### **30. Disposizioni specifiche.**

1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.
  2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.
  3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonché rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui al *D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675* e al *D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727*, nonché alla *legge 17 aprile 1989, n. 150*, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
  4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'*articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979*.
-

**31. Verifiche periodiche.**

1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 12 settembre 1959 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nel citato decreto n. 547 del 1955 , nel citato decreto n. 128 del 1959 e nel citato decreto n. 886 del 1979 .

2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.

3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'*articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927* , le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'*articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* .

4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.

5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

---

**Capo V****Manutenzione****32. Obblighi di manutenzione.**

1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.

2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.

**33. Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza.**

1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.

2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.

**34. Recipienti a pressione.**

1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.

2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

---

**Capo VI**

## Disposizioni tecniche

### 35. Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere.

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.

3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

---

### 36. Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina.

1. Fermo restando il disposto dell'*articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e in deroga al primo comma dell'*articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128*, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonché il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'*articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorità di vigilanza.

2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimità dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.

---

### 37. Vie ed uscite di emergenza.

1. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955*, come sostituito dall'*articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994*.

2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri.

3. Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.

---

### 38. Illuminazione naturale ed artificiale.

1. Le disposizioni dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, come sostituito dall'*articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994* si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo.

2. Restano ferme, per le attività in sotterraneo, le disposizioni dell'*articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*.

3. Nelle attività condotte mediante perforazione le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.

---

### 39. Vie di circolazione ed aree con pericolo.

1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955*, come sostituito dall'*articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994*, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo.

2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.

---

#### **40. Luoghi di lavoro esterni.**

1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 11, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955* e successive modifiche.

---

#### **41. Attrezzature igienico-sanitarie.**

1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli *articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956*, come sostituiti dall'*articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994*.

2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.

3. Ferme restando le disposizioni dell'*articolo 669 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all'*articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956*, come sostituito dall'*articolo 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994*, possono essere ubicati in superficie.

---

#### **42. Norme applicabili.**

1. Alle attività estrattive si applicano gli *articoli 7, 9, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956*, come sostituiti dall'*articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994*.

---

## **TITOLO II**

### **Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie**

#### **Capo I**

#### **Norme comuni**

#### **43. Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive.**

1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalità di registrazione e conservazione dei valori misurati.

2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

3. Ferme restando le più specifiche disposizioni contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; è altresì vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonché effettuare lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni.

---

#### **44. Protezione contro il rischio di esplosione.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.

---

#### **45. Protezione dalle atmosfere nocive.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimità della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse, il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del *decreto legislativo n. 626 del 1994*, nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa sì che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato.

3. All'*articolo 634 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, dopo le parole: «di cui ai seguenti articoli 635 e 636» sono aggiunte le parole: «e dell'atmosfera».

---

#### **46. Misure generali per la protezione dai rischi di incendio.**

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.

2. Il decreto di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994* è esteso al settore estrattivo.

---

#### **47. Trasporti.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, il direttore responsabile predispose le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità.

2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.

---

#### **48. Attrezzature di salvataggio.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'*articolo 535 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili.

2. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

3. Le attrezzature di cui al comma 1, devono essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente.

---

#### **49. Esercitazioni di sicurezza.**

1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.

---

#### **50. Misure generali per le aree di deposito.**

1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

---

#### **51. Disposizioni particolari per gli impianti di superficie.**

1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 8, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956*, come sostituite dall'*articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994*.

2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidità confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensità prevedibile.

3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere.

4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente per la loro attività nonché per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

---

## **Capo II**

### **Norme applicabili alle attività a cielo aperto**

#### **52. Coltivazione.**

1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

2. Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;

b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

---

## **Capo III**

### **Norme applicabili alle attività in sotterraneo**

#### **53. Piani topografici dei lavori.**

1. ... (14).

---

(14) Aggiunge un periodo all'art. 33, comma 1, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

#### **54. Vie di uscita.**

1. ... (15).

---

(15) Sostituisce l'art. 41, comma 1, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

**55. Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo.**

1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezzati e sottoposti a manutenzione in modo tale che il personale possa lavorare e circolare all'interno con il minimo rischio.

2. Le gallerie devono essere munite di segnaletica in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori.

---

**56. Armature di sostegno e stabilità dei terreni.**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile.

2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.

---

**57. Ventilazione.**

1. ... (16).

2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.

---

(16) Sostituisce il comma 1 dell'art. 258, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

**58. Cantieri grisutosi.**

1. Le disposizioni del Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

2. ... (17).

3. ... (18).

4. ... (19).

---

(17) Aggiunge due commi all'art. 423, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(18) Sostituisce con un unico comma i primi tre commi dell'art. 440, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(19) Sostituisce l'art. 575, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

**59. Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, l'attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la sicurezza dei lavoratori.

2. Le disposizioni del Titolo XII del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959* sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

3. L'impiego di materiali combustibili nei cantieri in sotterraneo deve essere limitato alla quantità strettamente necessaria.

4. Nelle attività estrattive di cui all'*articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, qualora sia necessario utilizzare fluidi per la trasmissione di energia meccanica, idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati, per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili, per evitare il rischio di incendio e della sua propagazione, nonché il rischio dello sviluppo di gas nocivi; i fluidi idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di prova relative alla resistenza al fuoco nonché a criteri di sicurezza e di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici non conformi alle specifiche condizioni ed ai criteri di cui sopra, devono essere prese precauzioni supplementari per evitare il maggior rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.

---

**60. Obblighi specifici per le attività in sotterraneo.**

1. Il datore di lavoro prende i provvedimenti idonei ad individuare le zone a rischio di sprigionamento istantaneo di gas, con o senza proiezioni di roccia, colpi di massiccio o irruzione d'acqua, a proteggere i lavoratori nei cantieri che procedono verso o attraversano queste zone, a tenere sotto controllo detti rischi ed a prevenire ed individuare tempestivamente i fenomeni di surriscaldamento.

---

**61. Misure preventive per l'evacuazione del personale.**

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori apparecchi autorespiratori, da conservare in appositi locali vicino al posto di lavoro, e ne controlla l'efficienza.

2. I lavoratori devono essere addestrati all'uso degli apparecchi di cui al comma 1.

---

**62. Controllo della presenza in sotterraneo.**

1. Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una miniera o in una cava sotterranea; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.

---

**63. Organizzazione del salvataggio.**

1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui ai Capo X del Titolo X nonché agli *articoli 656, 657 e 658 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, in ogni miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.

---

### TITOLO III

#### **Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione**

##### **Capo I**

#### **Norme comuni applicabili alle attività di terraferma ed in mare**

**64. Campo di applicazione.**

1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:

a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione;

b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione;

c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'*articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927*, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni;

d) le attività di stoccaggio in giacimento attuate mediante perforazione.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.

---

#### **65. Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione.**

1. ... <sup>(20)</sup>.

2. ... <sup>(21)</sup>.

---

*(20) Sostituisce il comma 1 dell'art. 60, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.*

*(21) Sostituisce l'art. 72, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.*

---

#### **66. Controllo dei pozzi.**

1. Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni.

2. ... <sup>(22)</sup>.

3. ... <sup>(23)</sup>.

4. ... <sup>(24)</sup>.

---

*(22) Sostituisce l'art. 82, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.*

*(23) Sostituisce l'art. 83, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.*

*(24) Sostituisce l'art. 85, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.*

---

#### **67. Personale addetto.**

1. Il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere sottoposto da parte del datore di lavoro, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento sulle tecniche operative di controllo delle eruzioni.

2. Al termine del corso di cui al comma 1 devono essere rilasciati i relativi attestati.

---

#### **68. Cementazioni.**

1. ... <sup>(25)</sup>.

---

(25) Sostituisce l'art. 89, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

#### **69. Circolazione del fango.**

1. ... (26).

---

(26) Sostituisce il comma 2 dell'art. 79, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

#### **70. Perforazioni con fluidi diversi dal fango.**

1. Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza può autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi areati o ad aria.
  2. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.
- 

#### **71. Perforazioni per minerali salini.**

1. Alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di minerali salini per dissoluzione non si applicano gli *articoli 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, come modificati dal presente decreto, nonché l'articolo 66, comma 1.
- 

#### **72. Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive.**

1. Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze.
  2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna.
  3. In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione continua.
  4. Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorità di vigilanza.
  5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l'aspirazione o per la diluizione in modo da non creare rischi per i lavoratori, nonché un numero sufficiente di mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da conservare in modo adeguato.
  6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un ordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza dal direttore responsabile.
  7. Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare i sistemi di aspirazione.
  8. Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.
-

**73. Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione.**

1. Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli *articoli 296, 297, 305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352, 353, 354 e 355 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959*, l'impiego di esplosivi per le operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie, non è soggetto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

3. Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato delle operazioni in possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, dà esecuzione ai lavori relativi, in conformità alle disposizioni e cautele stabilite dal direttore responsabile, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo di lavoro, la detenzione delle attrezzature di innesco e le operazioni preparatorie.

**74. Porte e portoni.**

1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.

2. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.

3. Alle attività di cui al presente capo si applica l'*articolo 14, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955* come sostituito dall'*articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994*.

**75. Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro.**

1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4.

**76. Operazioni simultanee**

1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti.

2. Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee è tenuto a chiedere autorizzazione all'autorità di vigilanza presentando un piano dei lavori comprensivo:

- a) del programma di perforazione dei pozzi;
- b) del programma di intervento ai pozzi;
- c) delle operazioni speciali da eseguire.

3. Il piano di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato ogni qualvolta vengano programmate operazioni simultanee che differiscano in modo significativo da quelle indicate nel piano operativo generale.

4. Il titolare deve prevedere nel DSS un programma generale delle attività simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare che dallo svolgimento delle attività simultanee non deriva un aggravio dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed il buon governo del giacimento.

5. Durante lo svolgimento delle operazioni simultanee il direttore responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.

6. Nel caso di operazioni in mare il direttore responsabile assume anche le funzioni di Capo piattaforma e si deve avvalere di un sorvegliante per l'attività di perforazione o di work-over e di un sorvegliante per le attività di produzione.

7. L'autorità di vigilanza richiede il parere del competente Comando provinciale dei VV.F. sulle misure previste per la protezione antincendio.

---

#### **77. Intervento ai pozzi.**

1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni.

2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorità di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato.

3. L'autorità di vigilanza può impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento.

4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorità di vigilanza.

---

#### **78. Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza.**

1. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori:

a) un sistema capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;

b) un sistema di comunicazione udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto;

c) per le attività che si svolgono in mare, un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i sensori di emergenza.

2. I dispositivi di attivazione dell'allarme di cui al comma 1, lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni.

3. Il datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro non abitualmente presidiati, deve mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.

4. Per le attività che si svolgono in mare, i sistemi di cui al comma 1 devono poter rimanere operativi anche in caso di emergenza; il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.

---

#### **79. Esercitazioni di sicurezza.**

1. Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:

a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;

b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;

c) viene verificato, per le attività che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.

---

## Capo II

### Norme applicabili alle attività di terraferma

#### 80. Sicurezza e lotta antincendio.

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innescio e la propagazione di incendi.
2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve essere udibile in tutti i punti del luogo di lavoro.
3. Le reti antincendio devono avere un numero adeguato di idranti, razionalmente distribuiti e devono disporre di una alimentazione alternativa; l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve essere automatico, comandato dalla pressione di rete.

---

#### 81. Norme antincendio per i pozzi.

1. ... <sup>(27)</sup>.
2. ... <sup>(28)</sup>.

---

(27) Modifica il comma 1 dell'art. 94, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(28) Modifica il comma 4 dell'art. 94, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

#### 82. Distanze di sicurezza.

1. ... <sup>(29)</sup>.

---

(29) Modifica l'art. 74, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

---

#### 83. Servizio antincendio e piano di emergenza.

1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.

---

#### 84. Presentazione dei progetti.

1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme del citato decreto n. 128 del 1959 e del citato decreto n. 886 del 1979, e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS.

2. L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e al decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e al D.M. 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.

4. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla *legge 26 luglio 1965, n. 966*, con oneri a carico del titolare.
  5. L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato.
  6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.
- 

#### **85. Verifica e collaudo degli impianti.**

1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.
  2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa.
  3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.
  4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti e accordata dall'autorità di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori.
  5. Decorso tale termine, è facoltà dell'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformità per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'*articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46*.
- 

#### **86. Impianti elettrici.**

1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955* e successive modifiche.
- 

#### **87. Attrezzature di salvataggio.**

1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.
  2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.
- 

### **Capo III**

#### **Norme applicabili alle attività a mare**

#### **88. Capo piattaforma e Comandante.**

1. Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979*.

2. Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal *decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979*.

---

**89. Misure generali di prevenzione degli incendi.**

1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:

- a) sistemi di rivelazione di incendi;
- b) allarmi antincendio;
- c) condutture principali acqua antincendio;
- d) manichette e idranti antincendio;
- e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;
- f) impianti a pioggia;
- g) sistemi di estintori a gas;
- h) sistemi di estintori a schiuma;
- i) estintori portatili;
- l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.

3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

---

**90. Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili.**

1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'*articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979* e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi.

2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa alla Capitaneria di porto competente.

3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla *legge 26 luglio 1965, n. 966*, con oneri a carico del titolare.

4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.

5. Ferme restando le responsabilità del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.
6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione.
7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile è effettuato dal responsabile dell'autorità di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato.
8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.
9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

---

#### **91. Norme antincendio.**

1. ... <sup>(30)</sup>.
2. ... <sup>(31)</sup>.
3. ... <sup>(32)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> Modifica il comma 1 dell'art. 42, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

<sup>(31)</sup> Modifica il comma 2 dell'art. 42, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

<sup>(32)</sup> Modifica il comma 3 dell'art. 42, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

---

#### **92. Impianti modulari.**

1. Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.
3. L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro 90 giorni dal ricevimento.
5. L'UNMIG trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali è compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare.

6. Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1.

7. Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali provvedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto è stato installato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.

---

**93. Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini.**

1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'*articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979*, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'*articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979*.

2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'*articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979*, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'*articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979* per le unità galleggianti l'*articolo 90* per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1.

4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.

5. Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.

6. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarini è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.

---

**94. Comandi a distanza in caso di emergenza.**

1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

---

**95. Punti sicuri di raduno e liste d'appello.**

1. Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

2. Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.

3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

4. Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro.

5. Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'articolo 22.

---

#### **96. Evacuazione e salvataggio.**

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.

2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

3. Il datore di lavoro predisporre un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:

- a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;
  - b) essere disponibili in numero sufficiente;
  - c) essere adeguati al luogo di lavoro;
  - d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.
- 

#### **97. Camera iperbarica.**

1. ... <sup>(33)</sup>.

---

(33) Aggiunge un comma all'art. 53, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

---

#### **98. Alloggi.**

1. Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:

- a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;
- b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;
- c) protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, nonché contro le intemperie;
- d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo.

2. Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.

3. Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

---

#### **99. Movimento degli elicotteri.**

1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.

2. Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.

3. Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

---

## **TITOLO IV**

### **Norme transitorie e finali**

#### **100. Norma finale.**

1. I luoghi di lavoro per le attività estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI e il Titolo II entro il 3 dicembre 2003.

2. I luoghi di lavoro per le attività estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999.

3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.

4. Gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e di cui agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'*articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959* e all'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979* coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.

---

#### **101. Adeguamento tecnico.**

1. Per il settore estrattivo il decreto di cui all'*articolo 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994* è adottato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità.

---

#### **102. Disposizioni finanziarie.**

1. Gli oneri derivanti ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979*, e di cui all'*articolo 687-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959* sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, è previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

---

**103. Norme soppresse.**

1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959* :

a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II;

b) la dizione «Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» che figura nel Titolo III;

c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142;

d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411;

e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667;

f) la dizione «sentito il Consiglio Superiore delle Miniere» agli articoli 8, 282, 349 644 e 687-bis;

g) l'articolo 678, ultimo comma.

2. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979* :

a) articoli 10, 11, 41, 50 e 51;

b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.

---

## TITOLO V

### Sanzioni

**104. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili.**

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1.

2. Il titolare è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 9 comma 2 lettera b); 66 comma 1; 76 commi 2, 3 e 4;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 20 comma 5; 88 comma 1.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 commi 1 e 2; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61; 63; 67 comma 1; 70 comma 2; 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79; 80 commi 2 e 3; 83; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 6 comma 4; 7 comma 1 lettera a); 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli: 7 comma 1 lettera b); 31 comma 1.

4. Il direttore responsabile è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 35 commi 1 e 3; 43 comma 2; 47 comma 1; 49; 57 comma 2; 76 comma 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 23; 25 commi 3, 4, 5 e 7.

---

#### **105. Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti.**

1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45, commi 1 e 2; 48 comma 1; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61 comma 1; 70, comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79 comma 1 lettere b) e c); 80 commi 2 e 3; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96 commi 2, 3 e 4;

b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 22; 46, comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3.

2. I sorveglianti sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 23; 25 comma 2.

---

#### **106. Violazioni amministrative.**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 43 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

---

#### **107. Estinzione delle contravvenzioni.**

1. Si applica il Capo II del *decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3 lettere a) e b) e 4 e all'articolo 105.

---

**Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

**Capo I****PRINCIPI****Art. 1** *Principi generali dell'attività amministrativa* <sup>(2)</sup>

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. <sup>(3)</sup>

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. <sup>(4)</sup>

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. <sup>(5)</sup>

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

(2) *Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.*

(4) *Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(5) *Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

**Art. 2** *Conclusione del procedimento* <sup>(6)</sup> <sup>(12)</sup>

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. <sup>(11)</sup>

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. <sup>(13)</sup>

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. <sup>(13)</sup>

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3

sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. <sup>(13)</sup>

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. <sup>(14)</sup>

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 17*, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 14*, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. <sup>(7)</sup>

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. <sup>(8)</sup>

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. <sup>(10)</sup> <sup>(15)</sup>

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. <sup>(9)</sup>

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(9)</sup>

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. <sup>(9)</sup>

---

(6) *Articolo modificato dagli artt. 21, comma 1, lett. b) e 2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 3 del medesimo art. 7, L. 69/2009.*

(7) *Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.*

(8) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.*

(9) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.*

(10) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.*

(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;

- Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del e Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017, per la Corte dei conti;

- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271, per il Ministero per i beni e le attività culturali;

- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272 e il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273, per il Ministero dello sviluppo economico;

- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Reg. 18 marzo 2011, per l'ACI;

- D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72 e con D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;

- D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109 e con D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;

- Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011 per l'Agenzia spaziale italiana;

- D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163, per l'Istituto nazionale di statistica;

- Prov. 26 settembre 2012, per l'Agenzia del demanio;

- D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno;

- D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, e D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;

- Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7, per i procedimenti amministrativi dell'IVASS.

(13) Vedi, anche, l' art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(14) Vedi, anche, l' art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 28 novembre 2012, n. 18388.

(15) Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184.

---

#### **Art. 2-bis** *Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento* <sup>(16)</sup>

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' *articolo 1*, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. <sup>(17)</sup>

---

(16) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(17) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

*In precedenza, il presente comma era stato abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.*

---

### **Art. 3** *Motivazione del provvedimento* <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
  2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
  3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
- 

*(18) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

*(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.*

---

### **Art. 3-bis** *Uso della telematica* <sup>(20)</sup>

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
- 

*(20) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

---

## **Capo II**

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 4** *Unità organizzativa responsabile del procedimento* <sup>(21)</sup> <sup>(22)</sup>

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
  2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
- 

*(21) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

*(22) I responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:*

*- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;*

*- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;*

*- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;*

*- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;*

- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del e Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690, per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Del.Consob 2 agosto 2000, modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131, per la Consob;
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;

- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
  - Del. 24 giugno 2010, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
  - D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - Provv. 7 aprile 2006 e Provv. 17 agosto 2006, abrogati dall'art. 3, Provv. Banca Italia 21 dicembre 2007, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
  - Provv. ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP e Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7, per l'IVASS;
  - Provv. Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv. Banca Italia 27 giugno 2006, Provv. Banca Italia 3 agosto 2006, modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, Provv. Banca Italia 21 dicembre 2007, Provv. 25 giugno 2008 e Provv. 22 giugno 2010, per la Banca d'Italia;
  - Del. 12 giugno 2006, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
  - Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;
  - Comunicato 11 luglio 2008, per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
  - Reg. 18 dicembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e Reg. 1° luglio 2010 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l'Agenzia delle dogane;
  - Del. 23 marzo 2010, n. 173, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
  - Comunicato 15 luglio 2010, per L'ENAC;
  - Reg. 1° settembre 2010, per l'AIFA - Agenzia italiana del farmaco;
  - Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011 per l'Agenzia spaziale italiana;
  - Provv. 26 settembre 2012, per l'Agenzia del demanio;
  - D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
  - D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - Del. 14 dicembre 2016, per la COVIP.
- 

#### **Art. 5** *Responsabile del procedimento* <sup>(23)</sup>

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'*articolo 4*.
  3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'*articolo 7* e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
- 

(23) *Rubrica inserita dall'art.21, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

---

#### **Art. 6** *Compiti del responsabile del procedimento* <sup>(24)</sup>

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'*articolo 14*;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
- L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale <sup>(25)</sup>.

---

(24) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(25) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

#### **Art. 6-bis. Conflitto di interessi** <sup>(26)</sup>

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

---

(26) Articolo inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.

---

### **Capo III**

#### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

##### **Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento** <sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'*articolo 8*, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. <sup>(29)</sup>

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

---

(27) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. g), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(28) Vedi, anche, l'art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

(29) Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

---

##### **Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento** <sup>(30)</sup> <sup>(32)</sup>

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'*articolo 2, commi 2 o 3*, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;<sup>(31)</sup>
- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;<sup>(31)</sup>
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

---

(30) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. h)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(31) Lettera inserita dall'*art. 5, comma 1*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(32) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 4*, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

---

#### **Art. 9** *Intervento nel procedimento*<sup>(33)</sup>

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

---

(33) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. i)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

#### **Art. 10** *Diritti dei partecipanti al procedimento*<sup>(34)</sup> <sup>(35)</sup>

1. I soggetti di cui all'*articolo 7* e quelli intervenuti ai sensi dell'*articolo 9* hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'*articolo 24*;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

---

(34) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. l)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(35) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con D.M. 12 gennaio 1995, n. 227.

---

#### **Art. 10-bis** *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*<sup>(36)</sup>

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.<sup>(37)</sup>

---

(36) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(37) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L. 11 novembre 2011, n. 180, a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 1 della medesima L. 180/2011.

---

**Art. 11** *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento* <sup>(38)</sup>

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'*articolo 10*, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. <sup>(39)</sup>

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. <sup>(40)</sup>

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'*articolo 3*. <sup>(43)</sup>

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. <sup>(41)</sup>

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <sup>(42)</sup> ]

---

(38) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(39) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(40) Comma inserito dall'art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

(41) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(42) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(43) Comma così modificato dall'art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190.

---

**Art. 12** *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici* <sup>(44)</sup> <sup>(46)</sup> <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup> <sup>(49)</sup>

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. <sup>(45)</sup>

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

---

(44) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(45) Comma così modificato dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

(46) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.

(47) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il decreto 19 novembre 2008, il decreto 10 novembre 2009 e il D.M. 1° marzo 2016.

(48) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il decreto 18 dicembre 2008.

(49) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il D.P.C.M. 4 febbraio 2010.

---

#### **Art. 13** Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione <sup>(50)</sup>

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, e dal *decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119*, e successive modificazioni. <sup>(51)</sup>

---

(50) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. o), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(51) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 45.

---

### **Capo IV**

#### **SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 14** Conferenza di servizi <sup>(52)</sup> <sup>(53)</sup>

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'*articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.<sup>(54)</sup>

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

---

(52) Articolo modificato dall'art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127, dal predetto art. 17, Legge n. 127/2007, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d), e 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(53) A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(54) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017.

---

#### **Art. 14-bis Conferenza semplificata** <sup>(55)</sup> <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup>

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione precedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione precedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione precedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano

essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

---

*(55) Articolo inserito dall'art. 17, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), e 21, comma 1, lett. q), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 3, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.*

*(56) A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.*

*(57) Vedi, anche, l' art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127.*

---

#### **Art. 14-ter Conferenza simultanea** <sup>(58)</sup> <sup>(59)</sup>

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

(58) Articolo inserito dall'art. 17, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), e 21, comma 1, lett. r), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 9, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 49, comma 2, lett. a), b), b-bis), d), e) ed f), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(59) A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

#### **Art. 14-quater** *Decisione della conferenza di servizi* <sup>(60)</sup> <sup>(61)</sup>

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicazione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

(60) Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 11, comma 1, lett. a), b) e c), e 21, comma 1, lett. s), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 49, comma 3, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 33-octies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 25, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(61) A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

#### **Art. 14-quinquies** *Rimedi per le amministrazioni dissenzienti* <sup>(62)</sup> <sup>(63)</sup>

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

---

(62) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(63) A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

---

#### **Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni** <sup>(64)</sup>

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'*articolo 14*, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'*articolo 11*, commi 2 e 3. <sup>(65)</sup>

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera q-bis*), del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>

---

(64) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. t), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(65) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(66) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; vedi, anche, l'art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013.

(67) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 10-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

---

#### **Art. 16 Attività consultiva** <sup>(68)</sup> <sup>(75)</sup>

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. <sup>(70)</sup>
  2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. <sup>(71)</sup>
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. <sup>(69)</sup>
  4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. <sup>(72)</sup>
  5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. <sup>(73)</sup>
  6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
- 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' *articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni. <sup>(74)</sup>

---

(68) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. u), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(69) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(70) Comma sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(71) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 3), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(72) Comma sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 4), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(73) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 5), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(74) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 6), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(75) L'art. 2, comma 5, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361, ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

---

#### **Art. 17** *Valutazioni tecniche* <sup>(76)</sup>

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione precedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'*articolo 16*.

---

(76) *Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. v), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

---

**Art. 17-bis** *Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici* <sup>(77)</sup>

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione precedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione precedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

---

(77) *Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124.*

---

**Art. 18** *Autocertificazione* <sup>(78)</sup>

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, e successive modificazioni e integrazioni. <sup>(80)</sup>

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. <sup>(79)</sup>

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

---

(78) *Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. z), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(79) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.*

(80) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.*

---

**Art. 18-bis** *Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni* <sup>(81)</sup>

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

---

(81) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

---

#### **Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia** <sup>(82)</sup> <sup>(87)</sup> <sup>(92)</sup>

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli *articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. <sup>(85)</sup>

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. <sup>(91)</sup>

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. <sup>(90)</sup>

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. <sup>(89)</sup>

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.<sup>(84)</sup>

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.<sup>(83)</sup> ]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.<sup>(86)</sup>

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'*art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.<sup>(88)</sup>

---

(82) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.*

(83) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.*

(84) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.*

(85) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.*

(86) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.*

(87) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'*art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.*

(88) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.*

(89) Comma modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.*

(90) Comma modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.*

(91) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.*

(92) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.*

---

**Art. 19-bis** Concentrazione dei regimi amministrativi<sup>(93) (94)</sup>

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

---

(93) Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

(94) Vedi, anche, l' art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

---

#### **Art. 20 Silenzio assenso** <sup>(95)</sup> <sup>(96)</sup> <sup>(102)</sup>

1. Fatta salva l'applicazione dell'*articolo 19*, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'*articolo 2*, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. <sup>(101)</sup>
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli *articoli 21-quinquies 21-nonies*.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. <sup>(98)</sup>
5. Si applicano gli *articoli 2*, comma 7, e *10-bis*. <sup>(97)</sup>

[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <sup>(100)</sup> <sup>(99)</sup> ]

---

(95) Articolo modificato dall'art. 21, comma 1, lett. bb), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(96) A norma dell'art. 3, comma 6-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data del 15 maggio 2005, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

(97) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(98) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, dall' art. 54, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

(99) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 5), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

(100) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1-sexies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(101) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

(102) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 ed il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

---

#### **Art. 21 Disposizioni sanzionatorie** <sup>(103)</sup>

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli *articoli 19 20* l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. <sup>(105)</sup>

[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19 e 20* in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. <sup>(106)</sup> ]

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19 20*. <sup>(104)</sup>

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti. <sup>(107)</sup>

---

(103) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. cc), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(104) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(105) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(106) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(107) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

---

#### **Capo IV-bis**

#### **EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO** <sup>(108)</sup>

#### **Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati** <sup>(109)</sup>

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

---

(108) Capo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(109) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

**Art. 21-ter** *Esecutorietà* <sup>(110)</sup>

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

---

(110) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

---

**Art. 21-quater** *Efficacia ed esecutività del provvedimento* <sup>(111)</sup>

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. <sup>(112)</sup>

---

(111) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(112) Comma così modificato dall' art. 6, comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124.

---

**Art. 21-quinquies** *Revoca del provvedimento* <sup>(113)</sup>

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. <sup>(115)</sup>

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. <sup>(114)</sup>

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. <sup>(117)</sup> <sup>(116)</sup> ]

---

(113) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(114) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 8-duodevices, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(115) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(116) Comma abrogato dall'art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 6 giugno 2012.

(117) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

---

**Art. 21-sexies** *Recesso dai contratti* <sup>(118)</sup>

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

---

(118) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

---

**Art. 21-septies** *Nullità del provvedimento* <sup>(119)</sup>

1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <sup>(120)</sup> ]

---

(119) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(120) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

---

**Art. 21-octies** *Annulabilità del provvedimento* <sup>(121)</sup>

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. <sup>(122)</sup> Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

---

(121) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(122) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 22 febbraio - 17 marzo 2017, n. 58 (Gazz. Uff. 22 marzo 2017, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

---

**Art. 21-nonies** *Annullamento d'ufficio* <sup>(123)</sup>

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi <sup>(126)</sup> dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. <sup>(124)</sup>

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.<sup>(125)</sup>

(123) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(124) Comma così modificato dall' art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(125) Comma aggiunto dall' art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(126) Per la decorrenza del presente termine vedi l' art. 2, comma 4, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

## Capo V

### ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Art. 22** *Definizioni e principi in materia di accesso* <sup>(127)</sup> <sup>(129)</sup>

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.<sup>(128)</sup>

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'*articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6*.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'*articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

(127) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005.

(128) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(129) Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, la *Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 73/2013* e la *Deliberazione 16 febbraio 2016, n. 385/2016/IV*.

**Art. 23** *Ambito di applicazione del diritto di accesso* <sup>(130)</sup> <sup>(131)</sup>

1. Il diritto di accesso di cui all'*articolo 22* si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'*articolo 24*.

---

(130) *Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. dd), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(131) *Articolo sostituito dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265.*

---

**Art. 24** *Esclusione dal diritto di accesso* <sup>(132)</sup>

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della *legge 24 ottobre 1977, n. 801*, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. <sup>(133)</sup>

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'*articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'*articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in caso di dati

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

---

(132) Articolo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. b), L. 13 febbraio 2001, n. 45, dall'art. 176, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005.

(133) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Provv. 17 novembre 1997, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Deliberazione 3 febbraio 1999, per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISM) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- Deliberazione 26 marzo 1999, per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Deliberazione 31 agosto 2000, modificata dall'art. 1, Deliberazione 10 novembre 2005, per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata Deliberazione 31 agosto 2000 è stata sostituita dalla Deliberazione 10 settembre 2008, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

- *Deliberazione 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS, modificata dalla Deliberazione 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS, dalla Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS e dalla Deliberazione 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;*
- *D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;*
- *Deliberazione 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;*
- *Deliberazione 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);*
- *Deliberazione 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;*
- *Provvedimento 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;*
- *Deliberazione 7 ottobre 2013, n. 13/311, per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;*
- *Provvedimento 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;*
- *Reg. 29 ottobre 2005 e Deliberazione 19 giugno 2007, n. 5 (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;*
- *Deliberazione 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;*
- *Deliberazione 12 giugno 2006, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);*
- *Comunicato 24 aprile 2008, per l'Automobile Club d'Italia;*
- *Deliberazione 23 marzo 2010, n. 173, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;*
- *D.M. 20 ottobre 2010, n. 203, per il Comitato di sicurezza finanziaria;*
- *D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;*
- *Provvedimento 15 marzo 2016, n. 19, per l'IVASS.*

---

#### **Art. 25** *Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi* <sup>(134)</sup>

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'*articolo 24* e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'*articolo 24, comma 4*, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'*articolo 27* onché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia

entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, o di cui agli *articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003*, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. <sup>(135)</sup>

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. <sup>(136)</sup>

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. <sup>(138) (137)</sup> ]

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. <sup>(139) (137)</sup> ]

---

<sup>(134)</sup> Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. ee), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

<sup>(135)</sup> Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, dall'art. 17, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.

<sup>(136)</sup> Comma modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

<sup>(137)</sup> Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

<sup>(138)</sup> Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

<sup>(139)</sup> Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

## **Art. 26** *Obbligo di pubblicazione* <sup>(140)</sup>

[1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dall'art. 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. <sup>(141)</sup> ]

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'*articolo 27* e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

---

<sup>(140)</sup> Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. ff), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

<sup>(141)</sup> Comma abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

---

## **Art. 27** *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi* <sup>(142) (147) (148)</sup>

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla *legge 2 aprile 1979, n. 97*, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'*articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.<sup>(145)</sup>

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.<sup>(146)</sup>

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<sup>(144)</sup> ]

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'*articolo 25, comma 4*; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'*articolo 22*.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

[7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.<sup>(143)</sup> ]

(142) Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(143) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(144) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(145) Comma così modificato dall'art. 47-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(146) Comma inserito dall'art. 47-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(147) Per la ricostituzione della Commissione di cui al presente articolo, vedi l'art. 47-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(148) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1346, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 7-bis, comma 7, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 inserito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

**Art. 28** *Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio*<sup>(149)</sup>

1. L'*articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, è sostituito dal seguente:  
« Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

(149) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. gg), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

---

## Capo VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 29 *Ambito di applicazione della legge* <sup>(150)</sup>

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli *articoli 2-bis, 11, 15 e 25*, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. <sup>(151)</sup>

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. <sup>(152)</sup>

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività <sup>(154)</sup> e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. <sup>(153)</sup>

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela <sup>(152)</sup>

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. <sup>(152)</sup>

---

(150) Articolo sostituito dall'art. 19, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(151) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(152) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(153) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modificato dall'art. 49, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

(154) A norma dell'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

---

#### Art. 30 *Atti di notorietà* <sup>(155)</sup>

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'*articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*,

quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

---

*(155) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. hh), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

---

**Art. 31** <sup>(156)</sup>

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24. ]

---

*(156) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

**R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 recante: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1927, n. 194.

(2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

**TITOLO I****Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali**

**1.** La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

(4) Così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360.

(5) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

**2.** Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi <sup>(6)</sup>, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

(6) Sulla disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi; vedi, ora, L. 11 gennaio 1957, n. 6, e gli altri provvedimenti riportati alla voce Idrocarburi. Cfr. però l'ultimo comma dell'art. 1 di detta legge, aggiunto dalla L. 8 marzo 1958, n. 231.

(7) Così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360.

(8) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**3.** Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto reale <sup>(9)</sup>, promosso dal Ministro per le corporazioni <sup>(10)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Con decreto reale <sup>(11)</sup>, promosso dal Ministro per le corporazioni <sup>(12)</sup> di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 <sup>(13)</sup> <sup>(14)</sup>.

---

(9) Ora, del Presidente della Repubblica.

(10) Soppresso con R.D. 9 agosto 1943, n. 718. Competente in materia mineraria è ora il Ministero dell'industria e del commercio, presso il quale è stata istituita, con L. 4 gennaio 1951, n. 2, la direzione generale delle miniere.

(11) Ora, del Presidente della Repubblica.

(12) Soppresso con R.D. 9 agosto 1943, n. 718. Competente in materia mineraria è ora il Ministero dell'industria e del commercio, presso il quale è stata istituita, con L. 4 gennaio 1951, n. 2, la direzione generale delle miniere.

(13) Così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360. Vedi gli artt. 53 e segg. del presente decreto.

(14) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

## TITOLO II

### Miniere

#### Capo I

#### Ricerche minerarie.

**4.** La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso, da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'articolo seguente <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup> <sup>(17)</sup>.

---

(15) Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

(16) L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 4 limitatamente alle parole «da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'articolo seguente».

(17) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**5.** [Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali di interesse nazionale, dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.

L'ingegnere capo del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'industria e per il commercio, o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare.

Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo.

Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a), lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri <sup>(18)</sup>.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca è registrato con la tassa fissa di lire 10] <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup>.

---

(18) Così sostituiti i primi tre comma del testo originario dall'art. 2, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

(19) La tassa di registro è stata abolita e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata in L. 20.000 per i permessi di competenza del Ministero dell'industria e commercio, e in L. 10.000 per i permessi di competenza dell'ingegnere capo del distretto minerario, dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 163, 1).

(20) Abrogato dall'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382.

---

**6.** Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni. Può essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti <sup>(21)</sup>.

---

(21) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**7.** Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di lire 160 <sup>(22)</sup> per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso <sup>(23)</sup> <sup>(24)</sup>.

---

(22) Così elevato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1501. In precedenza, l'originario importo di L. 2 era stato elevato a L. 20 dall'art. 4, D.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24, e poi quadruplicato dall'art. 1, L. 21 gennaio 1949, n. 8.

(23) Per l'aumento del canone, vedi l'art. 14, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

(24) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**8.** Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale <sup>(25)</sup>.

Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di lire 1.000 <sup>(26)</sup>.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione <sup>(27)</sup>.

---

(25) Ora denominato, Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(26) La tassa di registro è stata abolita e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata in L. 50.000, dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 165.

(27) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**9.** Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza dal permesso <sup>(28)</sup>:

- 1) quando non si sia dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;
- 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
- 3) quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli artt. 8 e 12 del presente decreto;
- 4) quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.

In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.

Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca è ammessa opposizione. Questa è decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale <sup>(29)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria <sup>(30)</sup> <sup>(31)</sup>.

---

(28) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

(29) Ora denominato, Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(30) Vedi, peraltro, l'art. 113 Cost. Per effetto della norma costituzionale e della disposizione ricordata nella precedente nota, gli ultimi due comma di questo articolo debbono ritenersi abrogati.

(31) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**10.** I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184 <sup>(32)</sup>.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facoltà di esigere una cauzione.

Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dalla autorità giudiziaria <sup>(33)</sup>.

---

(32) Vedi, ora, gli artt. 62-66 e 104-113, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(33) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**11.** Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale <sup>(34)</sup> provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere <sup>(35)</sup>.

---

(34) Ora, il Ministro per l'industria e il commercio, ai sensi del R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e del D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

12. È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale <sup>(36)</sup>.

La facoltà di autorizzare la utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario <sup>(37)</sup>.

---

(36) *Soggetta a tassa di concessione governativa, ora fissata in L. 20.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 164. Vedi, anche, nota 14/a all'art. 11.*

(37) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

13. Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale <sup>(38)</sup> <sup>(39)</sup>.

---

(38) *Ora, il Ministro per l'industria e il commercio, ai sensi del R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e del D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

(39) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

## Capo II

### Concessioni minerarie.

14. Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità <sup>(40)</sup>.

Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall'articolo 11 <sup>(41)</sup>.

---

(40) *L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».*

(41) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

15. La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale <sup>(42)</sup> la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa <sup>(43)</sup>.

Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale <sup>(44)</sup>.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale <sup>(45)</sup> provvede alla concessione dopo aver intesa la Amministrazione militare <sup>(46)</sup> <sup>(47)</sup>.

---

(42) *Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.*

(43) *L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».*

(44) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(45) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(46) L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(47) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**16.** Il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché il Ministro per l'economia nazionale <sup>(48)</sup> riconosca che egli possiede la idoneità tecnica ed economica.

Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione alla importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria <sup>(49)</sup>.

---

(48) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.

(49) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**17.** Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente <sup>(50)</sup>.

---

(50) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**18.** La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale <sup>(51)</sup>, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere <sup>(52)</sup>.

Il decreto di concessione contiene:

- a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
- b) la durata della concessione;
- c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;
- d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;
- e) l'ammontare del premio e della indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 16;
- f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;
- g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di lire 10 <sup>(53)</sup>, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno <sup>(54)</sup> e trascritto all'ufficio delle ipoteche <sup>(55)</sup>.

---

*(51) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.*

*(52) L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 14, comma 1, l'art. 15, commi 1 e 4, e l'art. 18, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».*

*(53) La tassa di registro è stata abolita, e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata in L. 40.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 166, 1).*

*(54) Ora, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

*(55) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**19.** I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni <sup>(56)</sup>.

---

*(56) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**20.** Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale <sup>(57)</sup>, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale <sup>(58)</sup> <sup>(59)</sup>.

---

*(57) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza: vedi l'art. 4, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. Per l'art. 5 di tale decreto, la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al Prefetto. Vedi, anche, nota all'art. 11.*

*(58) Ora, il Ministro per l'industria e il commercio, ai sensi del R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e del D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

*(59) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

### Capo III

#### Esercizio della concessione.

**21.** La concessione della miniera è temporanea <sup>(60)</sup>.

---

*(60) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

**22.** La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup> <sup>(63)</sup>.

---

*(61) Vedi nota all'art. 15.*

(62) Soggetta a tassa di concessione governativa, fissata in L. 5000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 168.

(63) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**23.** Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale <sup>(64)</sup>.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi <sup>(65)</sup>.

---

(64) Vedi, anche, gli artt. 817-819 c.c. 1942.

(65) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**24.** Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione <sup>(66)</sup>.

---

(66) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**25.** Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di lire 400 <sup>(67)</sup> per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione <sup>(68)</sup> <sup>(69)</sup>.

---

(67) Così elevato dall'art. 1, L. 21 dicembre 1961, n. 1501. Vedi la nota 10 all'art. 7.

(68) Per l'aumento del canone, vedi l'art. 14, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

(69) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**26.** Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale <sup>(70)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi <sup>(71)</sup>.

La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno <sup>(72)</sup>.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento <sup>(73)</sup>, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori <sup>(74)</sup>.

---

(70) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(71) L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 26, comma 1, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(72) Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

(73) Vedi, anche, l'art. 2, R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347.

(74) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**27.** Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale <sup>(75)</sup>.

Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

Indipendentemente dalla nullità suddetta, il Ministro per l'economia nazionale <sup>(76)</sup> può pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'art. 41.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale <sup>(77)</sup> autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso la Amministrazione militare.

Il decreto che autorizza il trasferimento è registrato con la tassa fissa di lire 10 <sup>(78)</sup> <sup>(79)</sup>.

---

*(75) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

*(76) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

*(77) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

*(78) La tassa di registro è stata abolita, e sostituita dalla tassa di concessione governativa, fissata ora in L. 50.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 167.*

*(79) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

**28.** Il Ministro per l'economia nazionale <sup>(80)</sup> può esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

Gli eredi del Concessionario debbono, nel termine di tre mesi dall'aperta successione, nominare con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile <sup>(81)</sup>, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

Trascorso tale termine, il detto rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati <sup>(82)</sup>.

---

*(80) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

*(81) Vedi, ora, l'art. 1105, c.c. 1942.*

*(82) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

**29.** I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere alla autorità pubblica la necessaria assistenza <sup>(83)</sup> <sup>(84)</sup>.

---

*(83) Vedi, anche, l'art. 5, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.*

*(84) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

**30.** L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale <sup>(85)</sup>.

Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreché, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale <sup>(86)</sup>, abbia i requisiti stabiliti nell'art. 15 <sup>(87)</sup>.

---

(85) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(86) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(87) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**31.** Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme stabilite nell'art. 10 <sup>(88)</sup> <sup>(89)</sup>.

---

(88) Vedi, anche, gli artt. 62-65 e 104-113, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(89) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**32.** Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 <sup>(90)</sup>.

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro per l'economia nazionale <sup>(91)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere <sup>(92)</sup>.

Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale <sup>(93)</sup>, può ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito <sup>(94)</sup>.

---

(90) Sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(91) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(92) L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 32, terzo comma, l'art. 39 e il comma 1 dell'art. 41, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(93) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(94) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

## Capo IV

### Cessazione della concessione.

**33.** La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
  - b) per rinuncia;
  - c) per decadenza <sup>(95)</sup>.
- 

*(95) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

a)

#### **Scadenza del termine.**

**34.** La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli <sup>(96)</sup>.

---

*(96) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**35.** Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera <sup>(97)</sup>.

---

*(97) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**36.** Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.

In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria <sup>(98)</sup>.

---

*(98) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**37.** Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario <sup>(99)</sup>.

---

*(99) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

b)

#### **Rinuncia.**

**38.** Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale <sup>(100)</sup>, senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato.

L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario <sup>(101)</sup>.

---

(100) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(101) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**39.** Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale <sup>(102)</sup>, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere <sup>(103)</sup> <sup>(104)</sup>.

---

(102) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(103) L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 32, terzo comma, l'art. 39 e il comma 1 dell'art. 41, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(104) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**c)**

**Decadenza.**

**40.** Il Ministro per l'economia nazionale <sup>(105)</sup> può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

- 1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27 <sup>(106)</sup> <sup>(107)</sup>.

---

(105) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(106) Vedi, anche, l'art. 2, R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347.

(107) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**41.** La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale <sup>(108)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere <sup>(109)</sup>.

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 <sup>(110)</sup> <sup>(111)</sup>.

---

(108) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(109) L'art. 17, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, ha abrogato l'art. 32, terzo comma, l'art. 39 e il comma 1 dell'art. 41, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere».

(110) *Disposizione applicabile anche ai provvedimenti di revoca delle concessioni, per l'art. 3, R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347.*

(111) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

### **Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza.**

**42.** Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione <sup>(112)</sup>.

---

(112) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**43.** La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art. 36 <sup>(113)</sup>.

---

(113) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**44.** Il Ministro per l'economia nazionale <sup>(114)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 30.

Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla conversione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale <sup>(115)</sup> ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione.

Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione <sup>(116)</sup>.

---

(114) *Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

(115) *Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

(116) *Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

## **TITOLO III**

### **Cave**

45. Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo <sup>(117)</sup>.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione <sup>(118)</sup> della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32 <sup>(119)</sup>.

Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione <sup>(120)</sup> <sup>(121)</sup>.

---

*(117) In occasione della guerra 1940-45, con R.D.Lgs. 1° giugno 1946, n. 593 (Gazz. Uff. 23 luglio 1946, n. 163), i contratti di locazione di cave, stipulati anteriormente al 10 giugno 1940, e con scadenza non oltre il 31 dicembre 1949, vennero prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione o riduzione della lavorazione, dovute allo stato di guerra, che avessero impedito l'ammortamento delle opere di preparazione e degli impianti meccanici di coltivazione.*

*Per le torbiere, il R.D.L. 18 maggio 1942, n. 617 (Gazz. Uff. 17 giugno 1942, n. 142), stabilì che potessero esser date in concessione dal Ministero competente, quando fossero insufficientemente coltivate, per un periodo non superiore a cinque anni, a chi ne facesse domanda entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.*

*(118) Soggetta a tassa di concessione governativa, fissata in L. 20.000 dal D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, Tabella A, n. 170.*

*(119) Così modificato dall'art. 7, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.*

*(120) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 11 giugno 1998, n. 180.*

*(121) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

## TITOLO IV

### Rapporti di vicinanza e consorzi minerari

46. Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati <sup>(122)</sup>.

---

*(122) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

47. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale <sup>(123)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere <sup>(124)</sup>.

(123) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(124) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**48.** Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale <sup>(125)</sup> la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di lire 2000 <sup>(126)</sup>.

Sono parimenti soggette al diritto di lire 2000 <sup>(127)</sup> tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.

L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria <sup>(128)</sup>.

---

(125) Ora denominato Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(126) Elevato a L. 500, dall'originaria misura di L. 10, con l'art. 1 cpv. della L. 15 febbraio 1949, n. 33, ed ulteriormente, all'importo indicato, con l'art. 1 della L. 21 luglio 1961, n. 707.

(127) Elevato a L. 500, dall'originaria misura di L. 10, con l'art. 1 cpv. della L. 15 febbraio 1949, n. 33, ed ulteriormente, all'importo indicato, con l'art. 1 della L. 21 luglio 1961, n. 707.

(128) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**49.** Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale <sup>(129)</sup> nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette <sup>(130)</sup> <sup>(131)</sup>.

---

(129) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(130) Vedi gli artt. 173 e segg., D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché le disposizioni del R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401.

(131) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**50.** Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica.

In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da proporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale <sup>(132)</sup> delega uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal Tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo <sup>(133)</sup>.

---

(132) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(133) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

## TITOLO V

### Disposizioni penali

**51.** Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale <sup>(134)</sup> è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 <sup>(135)</sup>, oltre la confisca del materiale scavato.

Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dall'art. 12 <sup>(136)</sup>.

(134) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(135) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(136) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**52.** Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000 <sup>(137)</sup>, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.

Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 29 <sup>(138)</sup>.

(137) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(138) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

## TITOLO VI

### Disposizioni generali e transitorie

**53.** Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino ad ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non si sia incorso in motivi di decadenza.

Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreché anche per esse non si sia incorso in motivi di decadenza <sup>(139)</sup>.

(139) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**54.** Nei territori nei quali, in virtù delle leggi fino ad ora vigenti, la disponibilità delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale <sup>(140)</sup> risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.

È parimenti trasformata in concessione la proprietà, comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto <sup>(141)</sup>.

(140) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(141) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**55.** I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista <sup>(142)</sup> <sup>(143)</sup>.

---

(142) Vedi, anche, il D.Lgs.C.P.S. 2 marzo 1947, n. 216, che proroga i contratti di esercizio delle miniere di zolfo fino al termine massimo del 31 dicembre 1956. Per l'esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali, cfr. L. 3 aprile 1961, n. 283.

(143) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**56.** Nei territori indicati nell'art. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di un anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potrà essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale <sup>(144)</sup>, sentito il Consiglio superiore delle miniere <sup>(145)</sup>.

---

(144) Ora denominato, Ministro dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(145) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**57.** Le concessioni confermate o accordate in virtù degli artt. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalità del conferimento stesso <sup>(146)</sup>.

---

(146) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**58.** I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo per il quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti <sup>(147)</sup>.

---

(147) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**59.** Nei territori indicati nell'art. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilità di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreché ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto <sup>(148)</sup>.

---

(148) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**60.** Agli effetti degli articoli precedenti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:

- a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;
- b) le miniere in esercizio o abbandonate.

La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilità o proprietà della miniera.

Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intenderà decaduto e il Ministro per l'economia nazionale <sup>(149)</sup> potrà liberamente disporre del sottosuolo a sensi delle norme contenute nel presente decreto <sup>(150)</sup>.

---

*(149) Ora denominato Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.*

*(150) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**61.** Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a più persone, queste dovranno nominare con la maggioranza indicata nell'art. 678 del Codice civile <sup>(151)</sup>, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Trascorso questo termine, il rappresentante sarà nominato di ufficio dal presidente del Tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'art. 28 <sup>(152)</sup>.

---

*(151) Ora, art. 1105, c.c. 1942.*

*(152) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**62.** Ove l'Amministrazione riconosca che due o più miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potrà promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'art. 50 <sup>(153)</sup>.

---

*(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**63.** Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili <sup>(154)</sup>.

---

*(154) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.*

---

**64.** Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.

Nulla è innovato:

- a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria <sup>(155)</sup>;
- b) alle facoltà conferite al Ministro per l'economia nazionale <sup>(156)</sup> per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;

c) all'ordinamento giuridico ed al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato <sup>(157)</sup>.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento <sup>(158)</sup>, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi <sup>(159)</sup>.

---

(155) Vedi il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, che ha sostituito le disposizioni anteriormente vigenti.

(156) Ora denominato Ministero dell'industria e commercio a norma di quanto disposto dal R.D. 9 agosto 1943, n. 718 e dal D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.

(157) Vedi, anche, i provvedimenti in materia di acque minerali e termali.

(158) Il comune di Massa non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento previsto dal presente comma. Sulle cave di marmo di Massa si ritengono pertanto tuttora vigenti l'Editto 1° febbraio 1751 di Maria Teresa e il Sovrano rescritto di Francesco V del 19 novembre 1846.

Il comune di Carrara, con deliberazione consiliare 29 dicembre 1994, n. 88, ha adottato il suddetto regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 1995, n. 115 (B.U.R. Toscana 5 aprile 1995, n. 24-

bis). Con riguardo alle cave di marmo di Carrara l'Editto di Maria Teresa e il Sovrano rescritto di cui sopra hanno pertanto cessato di avere efficacia.

Successivamente la L.R. 5 dicembre 1995, n. 104 della regione Toscana, integrata dalla L.R. 18 giugno 1998, n. 33, ha dettato ai predetti comuni i principi informativi cui devono attenersi per l'emanazione del regolamento.

Il comune di Carrara, in ottemperanza a tali principi, con deliberazione consiliare 4 maggio 1999, n. 59 ha provveduto a modificare il regolamento in precedenza adottato.

(159) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

---

**65.** Il Governo del Re <sup>(160)</sup> è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto <sup>(161)</sup> il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno <sup>(162)</sup>.

---

(160) Ora, della Repubblica.

(161) Regolamento non ancora emanato.

(162) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

**Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 recante: "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria".**

*(BUR n. 20 del 31 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 1 del 10 novembre 2009)*

*(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 28 dicembre 2009, n. 53, 29 dicembre 2010, n. 34, 3 settembre 2012, n. 40, 27 aprile 2015, n. 11 e 9 maggio 2017, n. 17)*

*(Il Governo, con delibera C.d.M. del 17 dicembre 2009, ha impugnato l'articolo 2, comma 3, lett. c) della presente legge.*

*La Regione Calabria, con l.r. n. 53 del 28 dicembre 2010, ha abrogato la disposizione oggetto di censura eliminando i motivi di illegittimità ed il Governo, in data 12 marzo 2010, ha deliberato la rinuncia al ricorso.*

*La Corte costituzionale, con ordinanza n. 206/2010, ha pertanto dichiarato estinto il processo.)*

**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1****(Oggetto)**

1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sottterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.

2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.

**Articolo 2****(Classificazione)**

1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: miniere e cave.

2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:

a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;

b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.

Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.

3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali:

a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;

b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;

c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere<sup>1</sup>.

4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua e dai fondali marini appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in materia.

5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:

a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;

b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci;

d) fluidi endogeni ad alta entalpia;

e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;

f) sostanze radioattive;

g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;

h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.

6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.

### **Articolo 3**

#### **(Campo di applicazione)**

1. La presente legge si applica alle:

a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;

b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;

c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.

1L'art. 1, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2009, n. 53 sopprime le parole "e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale".

### **Articolo 4**

#### **(Finalità)**

1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo e della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;

b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;

c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

## **TITOLO II**

### **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

#### **Articolo 5**

##### **(Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)**

1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è istituito l'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:

a) pianificazione delle attività estrattive;

b) elaborazione di norme e direttive;

c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;

d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.

2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico – qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
  - a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle Attività estrattive;
  - b) rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;
  - c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o la ripresa di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.
5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l'Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti - per comprovata esperienza tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
6. (abrogato).<sup>2</sup>
7. Le procedure di funzionamento dell'Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell'organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.

## **Articolo 6**

### **(Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)**

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di programmazione e di sistemica organizzazione dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.
2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:
  - a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;
  - b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;
  - c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;
  - d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
  - e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;
  - f) i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;
- 2 Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 3 settembre 2012, n. 40; precedentemente così recitava: "6. Per il funzionamento dell'Osservatorio viene costituita altresì una segreteria tecnica composta da tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente dal settore competente del Dipartimento delle Attività Produttive, con esperienza nel campo informatico, geologico e giuridico; la segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta il trattamento delle strutture speciali regionali."
- g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;
- h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;
- i) il censimento delle miniere di interesse regionale e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;
- j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatiche e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.

3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
4. Il PRAE ha durata di cinque anni.

### **Articolo 7**

#### **(Regolamento di attuazione)**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

a) per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, o per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;

b) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;

c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;

d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell'attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.

2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);

b) l'attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;

c) l'attribuzione dei compiti di controllo e d'ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;

d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di

sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

### **TITOLO III**

#### **ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' MINERARIE**

### **Articolo 8**

#### **(Permesso di ricerca)**

1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è accordato - con provvedimento - dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento Attività Produttive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.

2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine di scadenza del permesso.

3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di dieci Km<sup>2</sup>. Nell'area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.

4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.

5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività

Produttive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.

### **Articolo 9**

#### **(Concessione mineraria)**

1. Le miniere di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7.
2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento Attività Produttive abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive.
3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.
4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6.
5. Il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell'ORAE di cui all'articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l'eventuale decadenza del titolo.
6. La concessione mineraria che può avere superficie non superiore a due Km<sup>2</sup>, viene accordata con decreto del Dipartimento Attività Produttive, sentito il parere dell'ORAE.
7. La concessione è temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Su richiesta del titolare del Dipartimento Attività Produttive può disporre la proroga e/o il trasferimento della concessione rinunciata dal titolare, ad altro soggetto. Su iniziativa del Dipartimento Attività Produttive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell'esercizio dell'attività mineraria.
8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.
9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.<sup>3</sup>

### **Articolo 10**

#### **(Pubblica utilità)**

1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.
2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.
3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all'occupazione e all'uso dei suoli interessati all'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l'indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della l.r. 27 aprile 2015, n. 11.

## Articolo 11

### (Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE ed a seguito di parere favorevole dell'ORAE.
2. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 4, punto b), relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Provincia territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.
3. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall'autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell'autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento Attività Produttive competente in materia di attività estrattive.

## Articolo 12

### (Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione)

1. L'attività di coltivazione di cava ed il relativo ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all'articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d'acqua, all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), sentito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
3. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico; l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14.
4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
5. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.

## Articolo 13

### (Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
2. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.
3. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario del terreno entro il quale ricade la cava non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.

## **Articolo 14**

### **(Convenzione)**

1. I rapporti tra il Comune o la Provincia ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:

- a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) il canone di cui all'articolo 18, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;
- c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;
- d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata;
- e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.

## **Articolo 15**

### **(Cessione dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

## **Articolo 16**

### **(Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse)**

1. A norma dell'articolo 21 - quinquies della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., la Regione, la Provincia e il Comune possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone immediata comunicazione al titolare.

2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell'autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.

## **Articolo 17**

### **(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)**

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia ed in coerenza con il Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

## **Articolo 18**

### **(Canone per l'esercizio dell'attività di cava)**

1. Il titolare dell'autorizzazione, se finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.

2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di

4 Articolo interamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n.17; precedentemente così recitava: "Art. 17 (Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale) -1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio, fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia. 2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni. 3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le linee guida approvate dall'Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce. 4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto."

materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare agli enti concedenti l'importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.

3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all'ente concedente e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.

4. L'ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del canone per l'esercizio dell'attività di cava dovuto dal titolare dell'autorizzazione.

5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:

a) per il 70 per cento, utilizzate dall'ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;

b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale di cui all'articolo 29.

#### **TITOLO IV**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Articolo 19**

#### **(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale)**

1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell'autorizzazione. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ente concedente ed al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.

2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell'ente concedente alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività Produttive, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare.

3. Nel caso di verifica periodica l'ente concedente:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.

4. Nel caso di verifica finale l'ente concedente:

- a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
- c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.
- d) Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

## **Articolo 20**

### **(Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)**

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza dell'ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.
2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

## **Articolo 21**

### **(Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione)**

1. L'ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.
3. L'ente concedente in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive.

## **Articolo 22**

### **(Cessazione dell'attività estrattiva)**

1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell'area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà.
3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.

## **Articolo 23**

### **(Sanzioni pecuniarie)**

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge n. 689/81 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.

**Articolo 24****(Ricorsi amministrativi)**

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al Comune interessato. Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta giorni, il ricorso si ritiene rigettato.

**TITOLO V****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE****Articolo 25****(Piani stralcio del PRAE)**

1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell'ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale, in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le Province ed i Comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE.
2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di Piani stralcio predisposti dalle Province e dai Comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso.

**Articolo 26****(Apertura di nuove cave - ampliamenti)**

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a tre anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.

**Articolo 27****(Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento)**

1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.
3. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni.

## Articolo 28

### (Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)

1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all'emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Ai fini del versamento del canone di cui all'articolo 18, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto

nell'ultimo anno. Vanno riassorbiti nel canone di cui all'articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al Dipartimento Attività Produttive. Ove il Comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

## Articolo 29

### (Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riutilizzo produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.

2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.

## Articolo 30

### (Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

## Articolo 31

### (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 55 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 - inerente a

5Parole aggiunte dall'art. 37, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 34.

«Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all'aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

**Reg. reg. 5 maggio 2011, n. 3 recante: “Regolamento di attuazione legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria”.**

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 2 maggio 2011, n. 8, S.S. 13 maggio 2011, n. 5.

## TITOLO I

### Principi generali

#### Articolo 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria) e ss.mm.ii., prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

- a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale appartenenti alla categoria delle miniere;
- b) per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e l'esercizio dell'attività di cava relativa alle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave;
- c) per il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento, al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera, nonché la stabilità delle aree nelle quali si insediano dette attività minerarie;
- d) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;
- e) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
- f) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno alle attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati;
- g) per la disciplina transitoria derivante dalla riclassificazione dei minerali di cui all'*articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii.

2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

- a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
- b) l'attribuzione delle competenze agli uffici e al personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;
- c) l'attribuzione dei compiti di controllo e di ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;
- d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

#### Articolo 2 Finalità.

1. Il presente regolamento, come enunciato dall'*articolo 4 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., persegue le seguenti finalità:

- a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
- b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
- c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività, con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella mineraria;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

### Articolo 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **attività mineraria:** il complesso delle attività di ricerca, di coltivazione e commercializzazione delle sostanze minerali di cui all'*art. 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*, comprese le attività di sistemazione finale e di recupero e riqualificazione ambientale <sup>(2)</sup>;

b) **miniere:** categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'*articolo 2, comma 2 e comma 5, della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*, che costituiscono patrimonio indisponibile sia della Regione Calabria che dello Stato;

c) **cave:** categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'*articolo 2, comma 3, della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*;

d) **ricerca mineraria:** attività eseguita con rilievi, indagini geologiche e geofisiche, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alle categorie delle sostanze minerali classificate all'*articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*;

e) **coltivazione mineraria:** i lavori di escavazione delle sostanze minerali, dell'attività estrattiva delle miniere e delle cave ed i lavori di sistemazione finale e riqualificazione ambientale oggetto della stessa attività estrattiva da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;

f) **permesso di ricerca:** titolo abilitativo che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle miniere, di cui ai commi 2 e 5 dell'*articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*;

g) **concessione mineraria:** titolo abilitativo che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere, di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia;

h) **autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava:** provvedimento che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle cave di cui al *comma 3, art. 2 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.*;

i) **autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava:** provvedimento che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità;

j) **area di miniera o di cava:** il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

k) **fase o stralcio funzionale di coltivazione:** l'unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;

l) **lotto di coltivazione:** unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile, durante la coltivazione, la contestualità dei lavori di escavazione e di riqualificazione ambientale;

m) **prima lavorazione:** le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione in maniera organizzata e continuativa, quali, in particolare, il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali;

- n) **impianti di prima lavorazione:** gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio delle sostanze minerali, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei, nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le carpenterie fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;
- o) **sistemazione finale:** l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero e riqualificazione ambientale;
- p) **recupero e/o riqualificazione ambientale:** insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area interessata dall'attività estrattiva e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalità degli ecosistemi;
- q) **ingegneria naturalistica:** la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante messe a dimora in modo tale da raggiungere, nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
- r) **apertura di miniera o di cava:** la realizzazione dei lavori e delle opere proprie di una nuova attività di miniera o di cava e delle connesse opere di recupero e riqualificazione ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava né di miniere attive o dismesse;
- s) **ampliamento di miniera o di cava:** la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui, comunque, derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di miniera o di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito;
- t) **completamento di miniera o di cava:** la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe, finalizzato alla completa chiusura dell'attività estrattiva e alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;
- u) **riattivazione di miniera o di cava:** la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi;
- v) **interventi di reinserimento:** la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;
- w) **interventi di recupero ambientale:** la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimità di un'area di miniera o di cava dismessa finalizzata esclusivamente al recupero ed alla riqualificazione, senza commercializzazione dei materiali estratti.

---

(2) Lettera così modificata dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

---

#### Articolo 4 *Ulteriori definizioni.*

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, altresì, le seguenti definizioni:

- a) **Regione:** Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali <sup>(3)</sup>;
- b) **Provincia:** Competente Settore della Provincia interessata;
- c) **Comune:** Competente Settore del Comune interessato;
- d) Bollettino Ufficiale della Regione Calabria <sup>(4)</sup>;
- e) **ORAE:** Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive di cui all'*art. 5 della L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.;

- f) **D.S.S.:** Documento di Sicurezza e Salute di cui all'*art. 6 decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624*;
- g) **Autorità di Vigilanza:** Organo dell'Amministrazione Pubblica che esercita i compiti di controllo e di ispezione.

Per ogni ulteriore utile definizione si fa riferimento alla normativa nazionale di settore.

2. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di ricerca e coltivazione di minerali di miniera e di cava, ivi compresa l'emanazione di atti di polizia giudiziaria è svolta dalla Provincia competente, tramite i propri servizi minerari, che si avvalgono della collaborazione, per la materia connessa alla salvaguardia della salute dei suddetti lavoratori, delle locali A.S.P.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti, in particolare di quelle contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128* e nel *decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624*, nonché delle prescrizioni imposte dalla Regione e dalle Amministrazioni locali interessate.

4. Nel testo del presente Regolamento per Dipartimento regionale competente "*Attività Produttive*" si intende "*Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali*" <sup>(5)</sup>.

---

(3) Lettera così sostituita dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «a) **Regione:** Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive.».

(4) Lettera così sostituita dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «d) **B.U.R.C.:** Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.».

(5) Comma aggiunto dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

---

## TITOLO II

### Miniere

#### Capo I

#### Conferimento ed esercizio del permesso di ricerca

##### Articolo 5 Domanda di permesso di ricerca <sup>(6)</sup>.

1. Il permesso di ricerca può essere accordato a persona giuridica o fisica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.
2. La domanda di conferimento di permesso di ricerca deve essere presentata alla Regione, in originale. Alla domanda deve essere altresì allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato A.

---

(6) Comma dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 5. Domanda di permesso di ricerca. 1. Il permesso di ricerca può essere accordato a persona giuridica o fisica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale. Al fine di mantenere un controllo, onde evitare illeciti e/o casi di concorrenza sleale verso aziende dello stesso settore, si propone con cadenza annuale in occasione del versamento del canone di concessione mineraria, la presentazione del DURC aziendale.

2. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata alla Regione, che ne valuta la regolarità e la completezza.

3. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'allegato A.».

---

##### Articolo 6 Istruttoria del permesso di ricerca <sup>(7)</sup>.

1. L'istruttoria per il rilascio del permesso di ricerca è curata dall'Autorità regionale competente la quale provvede, per il tramite delle proprie strutture tecniche, a valutare la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiedendo le eventuali modifiche o integrazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'istanza.
2. L'Autorità regionale competente, acquisito il parere dell'ORAE, indice, entro dieci giorni dal ricevimento del parere, una Conferenza di Servizi, ai sensi degli *artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241* e ss.mm.ii.
3. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 2 del presente articolo sono acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'*art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

---

*(7) Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 6. Istruttoria del permesso di ricerca. 1. La Regione, al fine di acquisire le osservazioni dei Comuni territorialmente interessati e della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, indice una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la quale esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni. La Conferenza di Servizi deve svolgersi e ultimarsi entro il termine perentorio ed improrogabile di novanta giorni dal ricevimento della domanda.*

*2. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.*

*3. Qualora nella Conferenza di Servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche Amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.*

*4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.».*

---

#### **Articolo 7 Conferimento del permesso di ricerca <sup>(8)</sup>.**

1. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della conferenza di cui al precedente articolo 6, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia il permesso di ricerca di minerali. Qualora la Conferenza di Servizi si sia conclusa negativamente, la Regione emana decreto di diniego. Avverso tale provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

---

*(8) Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 7. Conferimento del permesso di ricerca. 1. La Regione, sentito l'ORAE, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di minerali.*

*2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».*

---

#### **Articolo 8 Contenuto del permesso di ricerca.**

1. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

- a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
- b) alla salvaguardia della situazione ambientale ed idrogeologica;
- c) alla sistemazione ambientale dei siti di ricerca ed ai preminenti interessi generali;
- d) all'importo della eventuale garanzia relativa alle opere di sistemazione ambientale di cui alla lettera sub c);
- e) a gli estremi dell'eventuale garanzia bancaria o assicurativa prestata;
- f) ad ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.

---

#### **Articolo 9 Proroga, riduzione volontaria dell'area, trasferimento, decadenza, rinuncia, ampliamento <sup>(9)</sup>.**

1. Le domande di proroga del permesso di ricerca, di riduzione volontaria dell'area del permesso, di trasferimento del permesso, devono essere presentate prima della scadenza all'Autorità regionale competente, che valuta la regolarità e la completezza dell'istanza, nonché la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del provvedimento richiesto.

2. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione della proroga, riduzione volontaria dell'area, o trasferimento, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione dell'istanza.

3. In conseguenza di gravi inadempienze può essere contestato al titolare la decadenza del permesso di ricerca. Al titolare viene assegnato un termine di sessanta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza del permesso di ricerca, in assenza di controdeduzioni da parte del titolare o nel caso che esse, se presentate, vengano ritenute inaccoglibili, è pronunciata con decreto della Regione entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento.
4. Su motivata richiesta del titolare del permesso di ricerca e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia al permesso.
5. La domanda di ampliamento del permesso di ricerca deve essere presentata all'Autorità regionale competente che procede ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Alla domanda vanno allegati gli elaborati tecnici relativi all'ampliamento previsti all'allegato A al presente decreto, oltre ad una relazione che descriva, anche con opportuni elaborati cartografici, la situazione attuale della ricerca.

---

*(9) Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 9. Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell'area, trasferimento, decadenza, rinuncia. 1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso, la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate alla Regione che convoca, solo nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 6 del presente regolamento.*

*2. La Regione, sentito l'ORAE, solo nei casi di particolare rilevanza, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, o di trasferimento, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda.*

*3. In conseguenza di gravi inadempienze può essere contestato al titolare la decadenza del permesso di ricerca. Al titolare viene assegnato un termine di sessanta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza del permesso di ricerca, in assenza di controdeduzioni da parte del titolare o nel caso che esse, se presentate, vengano ritenute inaccoglibili, è pronunciata con decreto della Regione entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento.*

*4. Su motivata richiesta del titolare del permesso di ricerca e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia al permesso.».*

---

#### **Articolo 10** *Obblighi del ricercatore.*

1. Il ricercatore, entro 90 giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla Regione.
2. Il ricercatore trasmette alla Regione ed alla Provincia, ogni quattro mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia sullo svolgimento dell'attività di ricerca <sup>(10)</sup>.
3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca ed a risarcire i proprietari del suolo degli eventuali danni cagionati.

---

*(10) Comma così modificato dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.*

---

## **Capo II**

### **Conferimento ed esercizio della concessione mineraria**

#### **Articolo 11** *Requisiti oggettivi e soggettivi.*

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'Autorità competente abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Regione verifica la rilevanza effettiva dell'interesse pubblico, consistente nell'utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato, nonché all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri minerali necessaria per consentire l'utilizzazione del giacimento minerario.
2. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica, economica e organizzativa a condurre l'impresa nel rispetto di criteri di razionale utilizzazione del giacimento oggetto della concessione, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di conseguimento di condizioni di equilibrio e compatibilità dell'attività mineraria con il territorio da essa interessato.
3. Non può essere accolta la richiesta di concessione avanzata da parte di chi sia andato soggetto a provvedimento di decadenza di un titolo minerario a lui precedentemente attribuito. La capacità economica deve essere commisurata all'entità dell'investimento e alle garanzie di idonee referenze bancarie.

**Articolo 12** *Domanda di concessione mineraria* <sup>(11)</sup>.

1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione mineraria deve essere presentata all'Autorità regionale competente, in originale. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'Allegato B al presente regolamento.
2. Per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 dovrà essere allegata all'istanza la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'allegato B1.

---

(11) Articolo così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 12. Domanda di concessione mineraria. 1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione mineraria deve essere presentata alla Regione che ne cura l'istruttoria. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'Allegato B; per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'allegato B1.».

---

**Articolo 13** *Istruttoria della concessione mineraria* <sup>(12)</sup>.

1. L'istruttoria per il rilascio della concessione mineraria è curata dall'Autorità regionale competente la quale provvede, per il tramite delle proprie strutture tecniche, a valutare la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiedendo le eventuali modifiche o integrazioni necessarie ai fini del perfezionamento dell'istanza.
2. L'Autorità regionale competente, acquisito il parere dell'ORAE, indice entro dieci giorni dal ricevimento del parere una Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
3. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 2 del presente articolo sono acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.
4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

---

(12) Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 13. Istruttoria della concessione mineraria. 1. La procedura per il rilascio della concessione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Prima di indire la Conferenza di Servizi, il competente Ufficio regionale, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento e trasmette il progetto presentato all'ORAE che dovrà rilasciare il relativo parere, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera b) della legge regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Entro dieci giorni dall'acquisizione del parere dell'ORAE deve essere indetta la Conferenza di Servizi.

2. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Autorità competente sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e, comunque, nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.».

---

**Articolo 14** *Conferimento di concessione mineraria* <sup>(13)</sup>.

1. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di cui al precedente articolo 13, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia la concessione mineraria. Qualora la Conferenza di Servizi si sia conclusa negativamente, la Regione emana decreto di diniego. Avverso tale provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente.
2. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

---

(13) Articolo così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 14. Conferimento di concessione mineraria. 1. La Regione, concluse le procedure di verifica della compatibilità ambientale del programma, sentito l'ORAE, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento minerario di interesse nazionale e locale.

2. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.».

---

**Articolo 15** *Progetto di coltivazione e di recupero ambientale.*

1. Il progetto di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnico progettuale, di cui al comma 2 dell'allegato B, persegue e razionalizza il coordinamento tra le fasi di escavazione, riassetto e recupero paesaggistico-ambientale del sito oggetto d'intervento. Esso predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria. Si articola in due parti: il progetto di coltivazione e il progetto di recupero paesaggistico-ambientale.
  2. Il progetto di coltivazione si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici che illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento estrattivo, come indicato al comma 3 dell'Allegato B.
  3. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici indicati nell'allegato B.
- 

**Articolo 16** *Contenuto della concessione mineraria.*

1. Il provvedimento di concessione contiene:
    - a) la durata della concessione;
    - b) la delimitazione dell'area di concessione;
    - c) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento;
    - d) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera;
    - e) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione;
    - f) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo;
    - g) le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi;
    - h) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub d);
    - i) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata;
    - j) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
    - k) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della coltivazione <sup>(14)</sup>.
  2. Il provvedimento di concessione concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni con riferimento unicamente alla durata di tale occupazione del suolo, tenendo conto della compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.
  3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni o con materiale di provenienza non mineraria, il provvedimento di concessione contiene, altresì, le prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.
  4. Il provvedimento di concessione è trascritto all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio a spese del concessionario.
-

(14) Comma così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12. Il testo originario era così formulato: «1. Il provvedimento di concessione contiene: a) la delimitazione dell'area di concessione; b) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento; c) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera; d) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione; e) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo; le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi; f) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub d); g) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata; h) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione; i) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.».

---

**Articolo 17** *Rinnovo, ampliamento, riattivazione, riduzione volontaria dell'area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia* <sup>(15)</sup>.

1. La domanda di rinnovo della concessione mineraria deve essere presentata prima della scadenza della concessione alla Regione. La domanda di rinnovo è procedibile esclusivamente qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione già rilasciato. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche) al presente decreto. La concessione può essere rinnovata per periodi non superiori a venti anni.
2. La domanda di ampliamento o riattivazione della concessione mineraria deve essere presentata alla Regione che, sentito l'ORAE, convoca la Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Alla domanda, oltre la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche), vanno allegati gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale con indicazione, ove il caso, delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori. Entro trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, la Regione emana il Decreto con cui conferisce o nega l'autorizzazione all'ampliamento o alla riattivazione della concessione mineraria.
3. La domanda di riduzione volontaria dell'area della concessione, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate al competente Ufficio regionale. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di riduzione volontaria dell'area, di sospensione di lavori o di trasferimento entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. La decadenza della concessione è pronunciata da parte della Regione. A seguito della contestazione dei motivi di decadenza, al titolare sono concessi sessanta giorni per fornire le proprie deduzioni; trascorso inutilmente detto termine, o nel caso in cui le controdeduzioni del titolare vengano ritenute non accoglibili, si provvede alla decadenza con decreto della Regione.
5. Su motivata richiesta del titolare della concessione, e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia entro cinquanta giorni dalla richiesta.

---

(15) Articolo così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 17. Rinnovo, ampliamento, riduzione volontaria dell'area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza, rinuncia. 1. La domanda di rinnovo della concessione mineraria deve essere presentata prima della scadenza della concessione alla Regione che convoca, nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. La domanda può essere esaminata qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione. Alla domanda va allegata la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche). La concessione può essere rinnovata per periodi non superiori a venti anni.

2. La domanda di ampliamento della concessione mineraria deve essere presentata alla Regione che convoca, nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Alla domanda, oltre la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche), vanno allegati gli elaborati cartografici relativi alla situazione attuale sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale con indicazione, ove il caso, delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.

3. La domanda di riduzione volontaria dell'area della concessione, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate alla Regione che convoca, nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

4. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare rilevanza, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di rinnovo, di ampliamento, di riduzione volontaria dell'area, di sospensione di lavori, di trasferimento entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. La decadenza del titolare della concessione è pronunciata da parte della Regione, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. A seguito della contestazione dei motivi di decadenza, al titolare sono concessi sessanta giorni per fornire le proprie deduzioni, trascorso inutilmente detto termine, si provvede alla decadenza con decreto della Regione, entro centoventi giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

6. Su motivata richiesta del titolare della concessione, e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia entro cinquanta giorni dalla richiesta.».

---

**Articolo 17-bis** *Disposizioni procedurali* <sup>(16)</sup>.

1. Per lo svolgimento delle procedure amministrative relative alle domande di permesso di ricerca e di rilascio e/o nuova assegnazione delle concessioni minerarie viene stabilito il seguente iter:

- a) l'avviso dovrà essere pubblicato sul BUR della Regione Calabria a cura del Dipartimento competente e all'Albo Pretorio del Comune territorialmente interessato;
- b) l'avviso in particolare deve precisare le caratteristiche principali del progetto di utilizzo della risorsa;
- c) a seguito della pubblicazione, entro trenta giorni, chiunque sia interessato può presentare alla Regione osservazioni o opposizioni, ovvero domanda di concorrenza. Verificata l'ammissibilità delle domande in concorrenza eventualmente presentate si procederà alle nuove pubblicazioni a seguito delle quali chiunque sia interessato potrà presentare alla Regione Calabria, negli stessi termini ed unicamente sulle domande in concorrenza ritenute ammissibili, osservazioni od opposizioni;
- d) il Dipartimento competente per materia, su conforme parere del Comitato Tecnico dell'ORAE, con proprio decreto notificato agli interessati decide sulle osservazioni e opposizioni e definisce la preferenza tra le varie domande in concorrenza. Comunica altresì l'esito del procedimento all'interessato a cui è stata accordata la preferenza, invitandolo a presentare gli eventuali ulteriori documenti necessari per la prosecuzione dell'iter autorizzatorio ai sensi degli artt. 6 e 13 del presente regolamento;
- e) avverso il provvedimento della Regione che decide sulle osservazioni, sulle opposizioni, nonché sulla preferenza accordata tra le varie domande in concorrenza, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
- f) ai fini dell'esame e della scelta tra le domande concorrenti, l'idoneità tecnico-economica della proposta dovrà essere valutata in relazione sia al soggetto richiedente sia al progetto di coltivazione, con particolare riguardo all'immediatezza dell'utilizzo prospettato, agli effetti dell'intervento per quanto attiene alla tutela ambientale ed alla corretta gestione della risorsa. Il Dipartimento regionale competente, con proprio provvedimento, ove necessario, potrà meglio dettagliare le modalità di applicazione di detti criteri;
- g) non sono applicabili criteri di scelta tra le domande concorrenti che comportino una lesione della parità di trattamento quali, a titolo esemplificativo, l'aver svolto attività di ricerca nella stessa area o la qualità di Ente pubblico del richiedente.

---

(16) Articolo aggiunto dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

---

### **TITOLO III**

#### **Cave**

##### **Capo I**

##### **Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava**

###### **Articolo 18** *Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava.*

1. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava, come disposto all'*articolo 11 L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*, per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a due anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

- a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;
- b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
- c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'*art. 13 comma 3 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*

---

###### **Articolo 19** *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava.*

1. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'allegato C.

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche <sup>(17)</sup>.

---

(17) Comma così modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

---

## Capo II

### Autorizzazione per l'attività di coltivazione dei materiali di cava

#### Articolo 20 Autorizzazione per l'attività di coltivazione.

1. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave, come disposto dall'*articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii. per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a venti anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

- a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;
- b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
- c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'*art. 13, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii.

---

#### Articolo 21 Domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione.

1. Alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, presentata ed indirizzata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'allegato D.

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche <sup>(18)</sup>.

---

(18) Comma così modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

---

#### Articolo 22 Relazione geologica, geotecnica e geomineraria.

1. La relazione geologica, geotecnica comprensiva di idonei allegati cartografici (carta geologica, carta geomorfologica, delle pericolosità, ecc.), e geomineraria, prevista dall'allegato D relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione, definisce <sup>(19)</sup>:

- a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
- b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:
  - b.1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva;
  - b.2) alla presenza e alla ricostruzione di falde idriche, evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile;
  - b.3) al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea, evidenziando in particolare eventuali interferenze e vulnerabilità dell'acquifero;

c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e sistemazione ambientale e riqualificazione ambientale, con particolare riferimento:

c.1) alla caratterizzazione fisico-meccanica, determinata attraverso una idonea campagna di indagine in situ e/o prove di laboratorio, delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione, compreso lo sterile <sup>(20)</sup>;

c.2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.

---

(19) Alinea così modificato dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

(20) Sublettera così modificata dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

---

#### **Articolo 23** *Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale.*

La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave, di cui all'allegato D, attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.

---

#### **Articolo 24** *Computo metrico estimativo.*

1. Il computo metrico estimativo, previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'allegato D, viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.

2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.

---

#### **Articolo 25** *Piano di coltivazione e di recupero ambientale.*

1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'allegato D predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra le fasi di escavazione, di riassetto e di recupero ambientale e si articola in due parti:

a) il piano di coltivazione;

b) il piano di recupero ambientale.

2. Il piano di coltivazione si compone di una relazione tecnica corredata da elaborati cartografici, come indicati nell'allegato D.

3. Il piano di recupero ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.

4. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale di cui al comma 3, privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Il piano di recupero ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici, come indicati nell'allegato D.

---

#### **Articolo 26** *Ampliamento, riattivazione dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione <sup>(21)</sup>.*

1. Il Comune territorialmente competente autorizza l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE e a seguito di Conferenza di Servizi indetta ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.

2. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi e di sistemazione finale è quella prevista dalla documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, di cui all'Allegato D.
3. Alla documentazione di cui al comma 2 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto della richiesta di ampliamento sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.
4. Per la riattivazione di cave di cui all'Art. 3 si applica il dettato normativo dei commi precedenti.

---

*(21) Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 26. Ampliamento dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione. 1. Il Comune territorialmente competente autorizza le varianti e l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico previo parere dell'ORAE, ex articolo 12, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.*

*2. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi e di sistemazione finale è quella prevista dalla documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, di cui all'allegato D.*

*3. Alla documentazione di cui al comma 2 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto della richiesta di ampliamento sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.».*

---

#### **Articolo 27 Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione** <sup>(22)</sup>.

1. L'Autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'Ufficio regionale delle attività estrattive, a seguito di istruttoria effettuata dalla Segreteria Tecnica dell'ORAE e sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità.
2. L'iter autorizzativo inerente alla proroga dovrà concludersi, pena decadenza dell'autorizzazione, entro centottanta giorni dalla data di scadenza durante i quali potrà proseguire l'attività di coltivazione ove l'Ente competente constati la sussistenza dei requisiti; trascorso inutilmente il termine indicato, l'Ente competente dovrà emettere provvedimento di decadenza del titolo autorizzativo.
3. La richiesta di proroga dovrà essere motivata e comprovata dalle visite di vigilanza periodiche eseguite dalle Amministrazioni competenti i cui verbali devono mettere in evidenza la reale necessità di concedere l'ulteriore periodo per il completamento del progetto iniziale.
4. La proroga non prevede varianti al progetto delle attività minerarie presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.
5. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si svolge l'attività, è costituita:
  - a) dalla relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
  - b) dalle planimetrie generali a curve di livello in scala 1:5000 e sezioni topografiche, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000, nelle condizioni originarie, attuali e finali, comprensive del recupero ambientale;
  - c) dal programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga;
  - d) copia dei versamenti inerenti il pagamento dei canoni dovuti.

---

*(22) Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 27. Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione. 1. L'Autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'ufficio regionale delle attività estrattive.*

*2. La richiesta di proroga dovrà essere motivata e comprovata dalle visite di vigilanza periodiche eseguite dalle Amministrazioni competenti i cui verbali devono mettere in evidenza la reale necessità di concedere l'ulteriore periodo per il completamento del progetto iniziale.*

*3. La proroga non prevede varianti al progetto delle attività minerarie presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.*

*4. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si svolge l'attività, è costituita:*

- a) dalla relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) dalle planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000;
- c) dal programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga.».

---

**Articolo 28 Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico.**

1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata ma che non comporti una variazione del volume di materiale da estrarre.
2. Il Comune competente territorialmente autorizza le varianti al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE ex art. 12, comma 4, L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.
3. La documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico delle cave già in esercizio, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, comprende:
  - a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto di richiesta della variante del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
  - b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
  - c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
  - d) la relazione tecnica illustrativa degli interventi in variante;
  - e) il computo metrico estimativo.

---

**Capo III****Norme comuni per ricerca e coltivazione dei materiali di cava****Articolo 29 Istruttoria <sup>(23)</sup>.**

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
2. Prima di indire la Conferenza di Servizi, l'Autorità competente entro quindici giorni, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento e trasmette alla Regione Calabria "Dipartimento Attività Produttive" copia integrale del progetto presentato. Il competente ufficio della Regione acquisito il parere dell'ORAE, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera c) della legge regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione lo trasmette all'Autorità procedente.
3. L'Autorità competente, entro dieci giorni dall'acquisizione del parere da parte della Regione, indice la Conferenza di Servizi; ad essa partecipano le Amministrazioni e gli Enti interessati, tra cui il Dipartimento regionale "Attività Produttive", nonché le Autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri, ove richiesti e necessari:
  - a) valutazione di impatto ambientale per i progetti contemplati all'articolo 5-bis del Reg. reg. 4 agosto 2008 n. 3 e ss.mm.ii. ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali");
  - b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;
  - c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  - d) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;
  - e) parere dell'Autorità di Bacino. Nel caso in cui l'Autorità competente sia il Comune, e l'attività di cava ricada su più territori comunali, la Conferenza di Servizi verrà indetta dal Comune con la maggiore superficie interessata.

4. L'Autorità competente, acquisito l'esito della Conferenza di Servizi, conclude entro trenta giorni il procedimento con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'*articolo 13 legge regionale n. 40/2009*.

---

(23) *Articolo così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Istruttoria. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 2. La Conferenza di Servizi viene indetta dall'Autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento della domanda; ad essa partecipano le Amministrazioni e gli Enti interessati nonché le Autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri: a) valutazione di impatto ambientale per i progetti contemplati nella lettera m) dell'allegato A al Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali"); b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio; c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; d) parere del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato; e) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico; f) parere dell'Autorità di bacino ove interessata. 3. L'Autorità competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della Conferenza di Servizi, provvede all'invio di una relazione alla Regione. 4. Il competente ufficio della Regione, acquisito il parere dell'ORAE ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., trasmette il parere positivo o negativo sull'autorizzazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relazione da parte dell'Autorità competente, che conclude il procedimento nei successivi dieci giorni, con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'articolo 13 legge regionale n. 40/2009.».*

---

#### **Articolo 30** *Proroga, ampliamento e riduzione volontaria dell'area, trasferimento* <sup>(24)</sup>.

1. La domanda di proroga e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area dell'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione, nonché la domanda di trasferimento dell'autorizzazione medesima, devono essere presentate prima della scadenza al Comune competente che ne trasmetterà copia al competente Ufficio della Regione.

2. In ordine all'autorizzazione di riduzione volontaria dell'area e di trasferimento l'Autorità competente, entro trenta giorni dalla domanda, invia una relazione al competente Ufficio regionale il quale, sentito l'ORAE nei casi di particolare complessità, fornisce motivato parere.

---

(24) *Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 30. Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell'area, trasferimento. 1. La domanda di proroga e la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area dell'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione, nonché la domanda di trasferimento dell'autorizzazione medesima, devono essere presentate prima della scadenza al Comune competente che ne trasmetterà copia alla Regione.*

2. *L'Autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, procederà, all'indizione della Conferenza di Servizi solo nei casi di particolare rilevanza.*

3. *Entro sessanta giorni dalla domanda, ovvero entro dieci giorni dall'acquisizione delle risultanze della Conferenza di Servizi, ove indetta, l'Autorità competente invia una relazione al competente Ufficio regionale il quale, sentito l'ORAE nei casi di particolare rilevanza, fornisce motivato parere in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area e di trasferimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione.».*

---

#### **Articolo 31** *Decadenza e Rinuncia*.

1. Previa contestazione dei motivi di decadenza al titolare dell'autorizzazione ed assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di controdeduzioni, l'Autorità competente, entro l'ulteriore termine perentorio di sessanta giorni, pronuncia con decreto la decadenza.

2. A seguito di motivata rinuncia del titolare del permesso, l'accettazione della rinuncia è pronunciata con decreto dell'Autorità competente entro il termine di sessanta giorni.

---

### **Capo IV**

#### **Cave di prestito**

#### **Articolo 32** *Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche*.

1. L'istanza per l'autorizzazione per l'apertura delle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche è presentata alla Regione, corredata, oltre che dalle indicazioni e dagli allegati di cui all'allegato D:

- a) dalla documentazione attestante il requisito, in capo al richiedente, di essere attuatore dell'opera pubblica cui è finalizzato l'intervento estrattivo;
- b) dall'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere;
- c) dall'impegno del richiedente di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è funzionale.

2. L'autorizzazione all'intervento estrattivo è rilasciata dalla Regione, previo parere dell'ORAE, in favore dell'attuatore dell'opera pubblica con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'*articolo 13 della legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii., con la specifica prescrizione che l'utilizzazione del materiale estratto è esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica.
3. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

---

**Articolo 33** *Adempimenti particolari.*

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica nonché titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata come viabilità di servizio, nonché delle strutture irrigue con le quali possono interferire i lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari e/o gestori delle suddette strutture.

---

**TITOLO IV****Estrazione di inerti nel demanio fluviale****Articolo 34** *Ambito oggettivo di applicazione e finalità.*

1. Il presente titolo si applica ai procedimenti per l'autorizzazione all'estrazione di materiali inerti dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua in genere, ai sensi degli *articoli 11 e 12 della legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle vigenti normative statali e regionali.
2. Il presente titolo persegue gli obiettivi desumibili dalle disposizioni di pianificazione contenute nel Piano di Bacino della Regione Calabria e, pertanto, potranno essere autorizzati unicamente i prelievi nei corsi d'acqua individuati a rischio molto elevato R3 ed R4 nel sopra indicato Piano.

---

**Articolo 35** *Attività estrattive consentite.*

1. L'attività estrattiva di materiali inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è consentita esclusivamente per interventi pubblici e di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.
2. Nei casi consentiti di cui al comma 1, l'attività estrattiva è soggetta ad apposita autorizzazione sotto il profilo della manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, ai sensi del *R.D. 24 luglio 1904, n. 523* e ss.mm.ii. ed in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della *legge n. 183/1989* e ss.mm.ii.

---

**Articolo 36** *Modalità per la presentazione della domanda.*

1. La domanda deve essere indirizzata alla Provincia di competenza in triplice copia, di cui una in regola con le leggi sul bollo, con allegata la documentazione prevista dall'allegato E.

---

**Articolo 37** *Criteri di scelta tra istanze concorrenti.*

1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, per lo stesso tronco di corso d'acqua, la scelta sarà effettuata dall'Amministrazione stabilendo un ordine di preferenza sulla base del quantitativo di materiale inerte che si intende prelevare, in relazione a quelle che saranno le indicazioni derivanti dal sopralluogo effettuato dalla Provincia.
2. In caso di parità di prelievo, sarà preferita l'istanza presentata cronologicamente prima.

---

**Articolo 38** *Istruttoria* <sup>(25)</sup>.

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.

3. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto al prelievo del materiale inerte, l'avente causa deve chiedere alla Provincia competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo i relativi oneri.
4. Accertata la completezza dell'istanza, di cui al precedente art. 36, la Provincia competente comunica l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso.
5. La Provincia competente trasmette copia dell'istanza all'Autorità di Bacino e all'ORAE per il rilascio dei rispettivi pareri.
6. La Provincia competente verifica l'istanza pervenuta ed acquisiti tutti i pareri necessari di legge, comunica al richiedente l'esito di accoglimento o diniego della stessa.

---

*(25) Articolo così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Istruttoria. 1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche. 2. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge. 3. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto al prelievo del materiale inerte, l'avente causa deve chiedere alla Provincia competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo i relativi oneri. 4. Accertata la completezza dell'istanza, la Provincia competente comunica l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso. 5. La Provincia competente verifica l'istanza, comunicando al richiedente, entro il termine di 30 giorni, sentito l'ORAE, l'esito di accoglimento o diniego della stessa. 6. La Provincia competente trasmette copia dell'istanza all'Autorità di Bacino per il rilascio del relativo titolo abilitativo di competenza. 7. Nel caso di accoglimento dell'istanza, la ditta richiedente è invitata a presentare alla Provincia competente, entro il termine perentorio di 15 giorni, la seguente documentazione: a) autocertificazione, a firma di progettista abilitato, che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi; b) progetto esecutivo redatto secondo quanto previsto dalle "Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio di inondazione", approvato dall'Autorità di Bacino Regionale (Comitato Istituzionale Autorità di Bacino – Delib.G.R. 29 ottobre 2001, n. 13, Delib.G.R. 31 ottobre 2001, n. 900 – Delib.C.R. 28 dicembre 2001, n. 115); c) profilo idraulico del corso d'acqua interessato, riferito sia alla situazione attuale che a quella di sistemazione finale di progetto; d) documentazione fotografica della zona interessata agli interventi di prelievo. 8. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere debitamente firmati dai progettisti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i quali devono essere abilitati all'esercizio della libera professione.».*

---

#### **Articolo 39 Rigetto dell'istanza.**

1. Nel caso in cui l'istanza risulti inammissibile per palese inattuabilità e/o per contrarietà al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sarà respinta, sentito l'ORAE, con provvedimento motivato della Provincia competente.
2. Conformemente a quanto previsto all'*art. 10-bis della legge n. 241/1990* e ss.mm.ii., nei casi di rigetto dell'istanza, il responsabile del procedimento o l'organo competente all'emanazione del provvedimento finale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti giustificativi. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

#### **Articolo 40 Cauzione.**

1. Al fine di garantirsi da eventuali danni ad opere, manufatti, infrastrutture esistenti e, più in generale, per fatti che possano arrecare nocumento al regime delle acque, che si verifichino durante la realizzazione dell'intervento oggetto di autorizzazione, la Provincia competente richiede, a titolo di cauzione, la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al valore stimato dei lavori di sistemazione ambientale finale previsto nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo presentato; la cauzione deve essere costituita immediatamente prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio; la stessa verrà svincolata a conclusione delle attività di prelievo oggetto del provvedimento autorizzatorio a seguito di richiesta da parte del concessionario.
2. La cauzione sarà incamerata dalla Provincia competente per far fronte alle opere di sistemazione ambientale finale dei luoghi, in caso di inadempienza del concessionario titolare dell'autorizzazione.

#### **Articolo 41 Spese istruttorie e canone di autorizzazione.**

1. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento autorizzatorio, sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche <sup>(26)</sup>.
2. Il canone di autorizzazione è quantificato in euro 2,50 in ragione di ogni metro cubo di materiale inerte prelevato. Le modalità di versamento del suddetto canone saranno regolate nel provvedimento di autorizzazione.

(26) Comma così modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

---

**Articolo 42** *Provvedimento di autorizzazione.*

1. A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, viene redatta l'autorizzazione, che contiene le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Provincia concedente e il richiedente.
2. La suddetta autorizzazione è redatta sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Provincia concedente.

---

**Articolo 43** *Durata dell'autorizzazione.*

1. Tutte le autorizzazioni di estrazione sono temporanee; la loro durata non può eccedere i novanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio.
2. In caso di particolari condizioni meteorologiche che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione dell'attività di prelievo di che trattasi, il concessionario comunica per iscritto la sospensione dei lavori e successivamente la loro ripresa che decorrerà a far data della comunicazione, rimanendo immutato il termine di durata di cui al comma 1.

---

**TITOLO V****Sistema degli incentivi****Articolo 44** *Incentivi alla Ricerca mineraria operativa.*

1. La ricerca mineraria operativa consiste:
  - a) nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio;
  - b) nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo, nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari;
  - c) nell'elaborazione statistica dei dati geominerari e nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e minerallurgici.
2. Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni riguardanti le sostanze minerali della categoria miniere di interesse regionale e nazionale, di cui ai commi 2 e 5 dell'*articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., i quali presentino programmi di ricerca giudicati idonei dalla Regione, sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese afferenti:
  - a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici;
  - b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
  - c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti alla attività di ricerca;
  - d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e ammodernamento;
  - e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.
3. Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca. Dal computo delle spese indicate sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono comunque ricompresi nelle intensità massime previste dalla relativa normativa comunitaria.
4. I contributi sono concessi con decreto della Regione, a seguito del parere espresso dall'ORAE.
5. La Regione controlla la rispondenza delle opere eseguite con il piano tecnico-finanziario del programma di ricerca, di cui al comma 2, nonché la congruità delle spese sostenute.
6. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dalla Regione a seguito del parere dell'ORAE.

7. Le modalità di erogazione dei contributi, in ordine ad anticipazioni, stati di avanzamento e collaudo finale dei lavori saranno regolamentate con apposito decreto della Regione.
8. Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto della Regione sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.
9. La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.
10. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.
11. Il concessionario che non provvede al pagamento, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, delle quote del recupero del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.
12. Il pagamento è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori di coltivazione autorizzata dalle competenti Autorità.

---

**Articolo 45** *Promozione dell'innovazione tecnologica nel settore estrattivo.*

1. La Promozione dell'innovazione tecnologica ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di programmi industriali in grado di incidere sulla competitività globale nel settore estrattivo. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività estrattive, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori, sono concesse agevolazioni alle imprese riportate nell'allegato F "Piano d'investimento per Settore Industriale Estrattivo", in accordo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono oggetto di agevolazioni progetti industriali finalizzati:
  - a) allo sviluppo di tecnologie innovative di settore volte alla ricerca, alla coltivazione ed alla trasformazione delle sostanze minerali;
  - b) allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera.
2. Gli investimenti sono riferiti fino a tre moduli relativi a innovazione tecnologica, tutela ambientale e servizi reali; gli ultimi due moduli sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate all'investimento del modulo principale di innovazione tecnologica, secondo le definizioni e i criteri di cui all'allegato F.
3. Lo strumento innovativo è attuato con una procedura a sportello, la cui apertura verrà determinata con Decreto Dirigenziale di attuazione della Regione, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.

---

**Articolo 46** *Promozione della formazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.*

1. Sulla base delle esigenze di qualificazione professionale che emergeranno a seguito dell'analisi dei fabbisogni, sono realizzati specifici interventi formativi o di affiancamento consulenziale e workshops - i cui destinatari sono i dirigenti, i funzionari e il personale tecnico ed amministrativo dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni Provinciali - focalizzati soprattutto sui seguenti temi: metodologie di programmazione, pianificazione e progettazione degli interventi, tecniche di gestione dei progetti, strumenti di controllo di gestione e di finanza di progetto, tecniche di monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti, metodologie e strumenti per la valutazione di impatto ambientale, sviluppo della qualità dei servizi pubblici, metodologie e strumenti per la gestione dei progetti.
2. Il sistema di azioni è definito sulla base delle funzioni e delle competenze istituzionali attribuite dalla normativa nazionale e regionale vigente alla Regione e alle Province, nell'ambito di un quadro di riferimento operativo di trasferimento delle deleghe non ancora completamente realizzato. In questo contesto, le azioni di assistenza, affiancamento e formazione completano e qualificano il processo di trasferimento delle funzioni e delle deleghe, supportando la Regione e le Province nell'acquisizione della strumentazione metodologica e tecnica per l'attuazione di tutti gli adempimenti di legge e la realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si dà attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche e la Regione Calabria stipulato a Roma il 14 Luglio 2009.

**TITOLO VI****Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive-ORAE****Articolo 47** *Funzionamento dell'ORAE* <sup>(27)</sup>.

1. L'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, ha compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla *legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii. in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali ne sia prevista la consultazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. Le strutture regionali possono chiedere all'ORAE osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive.
3. La sede dell'ORAE è presso gli uffici del competente Dipartimento regionale.
4. Ai sensi dell'*art. 5 comma 5 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii., i componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e rimangono in carica per tre anni. Il Comitato, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
5. Al Dirigente regionale responsabile in materia di attività estrattive è attribuito il compito di esercitare l'attività di raccordo con l'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive e di convocare il Comitato Tecnico. Per lo svolgimento di tali attività, il Dirigente si avvale della Segreteria Tecnica dell'ORAE a cui funzionalmente è assegnata. Semestralmente il Dirigente Responsabile trasmetterà una relazione sulle attività espletate alla Direzione Generale del Dipartimento.
6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Comitato Tecnico decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza.
7. Alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza possono partecipare, su invito, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali che partecipano senza diritto di voto.
8. L'ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l'ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee guida.
9. Ai componenti del Comitato Tecnico spetta un compenso da stabilirsi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, oltre il rimborso spese per vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regionali.

---

*(27) Articolo così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 47. Funzionamento dell'ORAE. L'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, ha compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla legge regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii. in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali ne sia prevista la consultazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. 2. Le strutture regionali possono chiedere all'ORAE osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive. 3. La sede dell'ORAE è presso gli uffici del competente Dipartimento regionale. 4. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., i componenti dell'ORAE sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e rimangono in carica per tre anni. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate. 5. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente provvede alla nomina del Segretario e del relativo sostituto scegliendoli tra i collaboratori in servizio del competente Dipartimento regionale. 6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'ORAE decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza dell'ORAE. 7. Il Segretario invita a partecipare alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali, che partecipano senza diritto di voto. 8. Il Settore regionale competente in materia di attività estrattiva fornisce al Segretario dell'ORAE la documentazione dallo stesso richiesta. 9. L'ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l'ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee guida. 10. Ai componenti dell'ORAE spetta un compenso da stabilirsi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, oltre il rimborso spese per vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regionali.»*

---

**Articolo 48** *Modalità e termini per le istruttorie di competenza* <sup>(28)</sup>.

1. Il Comitato Tecnico si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica.
2. La Segreteria tecnica in relazione all'ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno.

3. Il Comitato Tecnico è convocato, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno della seduta e l'elenco nominativo degli invitati ai sensi dell'art. 47.
4. Le riunioni del Comitato Tecnico, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
5. La votazione è palese, ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto.
6. Il parere del Comitato Tecnico è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta alla Segreteria tecnica.

---

*(28) Articolo così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 48. Modalità e termini per le istruttorie di competenza. 1. L'ORAE si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte del Settore competente in materia di attività estrattive. 2. La Segreteria tecnica di cui all'art. 5 comma 6 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., in relazione all'ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno. 3. L'ORAE è convocato dal Segretario, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno della seduta e l'elenco nominativo degli invitati ai sensi dell'art. 47. 4. Le riunioni dell'ORAE, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. 5. La votazione è palese, ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto. 6. Il parere dell'ORAE è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta presso la Segreteria tecnica.».*

---

#### **Articolo 49** *Sistema Informativo delle Attività Estrattive.*

1. L'ORAE gestisce il Sistema Informativo Territoriale delle Attività Estrattive (SITRAE) che costituisce il catasto delle attività minerarie, in esercizio e dismesse, indica le caratteristiche minerarie, geologiche, paesaggistiche ed ambientali della singola attività mineraria, raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive ed agli Enti decentrati, Comuni e Province.
2. L'ORAE provvede all'aggiornamento del SITRAE, elemento propedeutico ed essenziale e strumento per l'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), attraverso le competenti strutture che gestiscono la rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
3. L'ORAE esprime il parere sugli aggiornamenti del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

### **TITOLO VII**

#### **Siti estrattivi dismessi**

#### **Articolo 50** *Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. La Regione, in applicazione delle competenze attribuite, e in coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., predispone il programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, quale strumento indispensabile per promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività e con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella estrattiva, nonché quale strumento di supporto alla disciplina dello svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva, al fine di coniugare la corretta utilizzazione delle risorse minerarie, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio.
2. Le Province ed i Comuni, al fine di accelerare la predisposizione del programma di recupero ambientale dei siti dismessi, dovranno predisporre la lista degli stessi siti presenti sul proprio territorio entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

#### **Articolo 51** *Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. Le attività estrattive hanno influenza sull'ambiente e sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'assetto idrogeologico (acque sotterranee), l'assetto idraulico (acque superficiali); il paesaggio ed il territorio, con particolare riguardo alle aree protette.
2. Lo strumento fondamentale, che dovrà essere predisposto in sinergia dai Dipartimenti regionali Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, è il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, che farà parte integrante del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

3. Il PRAE contiene la perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili, la localizzazione degli impianti connessi, le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva, le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili e le relative norme tecniche.

4. In ragione dell'interesse storico, sociale e culturale dell'attività estrattiva svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti estrattivi dismessi, la Regione, attraverso l'accertamento dei giacimenti, effettuato dal Comune con modalità stabilite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):

a) individua (cfr. *articolo 6 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.), i siti estrattivi dismessi e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali, con particolare riferimento allo stato dei luoghi dell'area dell'attività estrattiva dismessa e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e di pianificazione generale, provinciale o regionale, ivi compreso il Piano del Parco, per interventi in aree protette; la qualità e le caratteristiche della vegetazione presente; la presenza di manufatti, impianti, attrezzature e materiali abbandonati; l'estensione dell'area e la quantità dei volumi dei materiali rimossi interessati dall'attività di cava; la cubatura del giacimento prevista da eventuali interventi di riattivazione o re inserimento o recupero ambientale;

b) adotta adeguate misure di tutela e conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

c) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;

d) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

e) <sup>(29)</sup>;

f) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei luoghi e degli immobili ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

g) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi;

h) indirizza e coordina gli interventi sui siti estrattivi dismessi di competenza degli Enti locali, al fine dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa, dell'applicazione delle più moderne tecnologie, della minimizzazione degli impatti ma anche della divulgazione della politica ambientale del sito, con conseguente miglioramento del contesto in cui il sito è inserito e del suo rapporto con la popolazione locale;

i) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, nonché eventuali elementi di archeologia industriale o documentale della storia e della cultura mineraria di interesse tecnico-scientifico e storico-culturale, quali, ad esempio, le cave del marmo verde di Gimigliano (CZ).

5. Dopo il censimento dei siti estrattivi dismessi, la Giunta regionale, su proposta congiunta dei Dipartimenti Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, inserisce i siti dismessi in un apposito elenco distinto per tipologie di intervento:

a) inserimento in un piano programmatico di recupero e valorizzazione culturale, scientifica e turistico-ricreativa, se il sito presenta valori storici, sociali e culturali;

b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante;

c) definizione ed attuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito che, secondo il principio "Chi inquina paga", saranno a carico del proprietario del sito o del concessionario, secondo direttive e prescrizioni rilasciate dal Comune competente <sup>(30)</sup>.

6. I siti estrattivi dismessi, al pari dei siti minerari e di cava, sono disciplinati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

---

(29) NDR: La lettera e) non è riportata nel Bollettino Ufficiale.

(30) Lettera così modificata dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

---

#### **Articolo 52** *Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.*

1. Per le finalità di cui all'*articolo 29 della L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii., i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente legati alle attività minerarie, già dismesse, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti

produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi anche agli interventi previsti in materia dalle leggi comunitarie e nazionali.

2. Per promuovere l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione può concedere finanziamenti agli Enti locali interessati per studi o progettazione di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 31 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.

3. I contributi di cui al comma 2 dell'*art. 29 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii. sono concessi, sentito l'ORAE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, sulla base delle modalità e dei criteri, che tengono conto in particolare della rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale ed ai fini dello sviluppo locale, fissati con specifico bando annuale del Dipartimento Attività Produttive fino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

---

#### **Articolo 53** *Sanzioni ed oneri per la messa in sicurezza.*

1. Il regime sanzionatorio per chi violi la normativa europea, nazionale e regionale in materia di attività estrattive è:

a) Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento l'Autorità competente provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dall'Autorità competente <sup>(31)</sup>.

b) Nel caso di inosservanza del progetto di escavazione o delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo, è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza del progetto di escavazione abbia determinato danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite alla lettera sub a).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di Commercio provinciale competente.

3. La messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi che rientrano nella tipologia di cui all'*articolo 51 comma 5 lettera b)* è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dall'Autorità competente <sup>(32)</sup>.

4. Qualora esista un concessionario di miniera, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti estrattivi dismessi è a carico del proprietario del suolo, secondo le prescrizioni imposte dagli uffici competenti <sup>(32)</sup>.

---

(31) Lettera così modificata dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

(32) Comma così modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

---

## **TITOLO VIII**

### **Canoni**

#### **Articolo 54** *Canoni per l'esercizio delle attività minerarie* <sup>(33)</sup>.

1. Il titolare del permesso di ricerca mineraria deve versare all'Autorità competente un contributo annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito l'ORAE.

2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare deve versare all'Autorità competente un canone composto da un contributo annuo rapportato alla superficie della concessione e da un contributo rapportato alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti.

3. Per le attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, di cui all'*articolo 2 lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40*, l'entità del contributo annuo da corrispondersi all'autorità competente è stabilita nella misura risultante dalla normativa regionale vigente.

4. Il versamento del contributo annuo rapportato alla superficie deve avvenire, per la prima annualità, prima del rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; per le annualità successive alla prima, anticipatamente alla data di decorrenza del provvedimento.
5. Il contributo, dovuto ai sensi degli artt. 9 e 18 della L.R. n. 40/2009, relativo alla produzione, che sarà dedotta dalla perizia giurata di cui al successivo art. 58, dovrà essere versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione. Ricevuta la perizia giurata, l'Ente concedente provvede a calcolare l'importo del contributo ed a comunicarlo al titolare dell'attività mineraria, il quale provvederà al pagamento entro il primo semestre dell'anno successivo. Il versamento del contributo di cui all'art. 18 della L.R. n. 40/2009 dovrà essere effettuato dal titolare dell'autorizzazione, nelle proporzioni previste, direttamente ai soggetti beneficiari.
6. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi comporta:
- a) l'aumento del canone in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
  - b) l'aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
  - c) l'aumento del canone in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l'Autorità competente, dispone la sospensione delle attività e l'adozione dei successivi provvedimenti di cui agli artt. 17 e 31 del presente regolamento, provvedendo, altresì, alla riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l'ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.

---

*(33) Articolo dapprima modificato dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e poi così sostituito dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 54. Canoni per l'esercizio delle attività minerarie. 1. Il titolare del permesso di ricerca deve versare all'Autorità competente un contributo annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito l'ORAE.*

*2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare deve versare all'Autorità competente un canone composto da un contributo annuo rapportato alla superficie della concessione e da un contributo rapportato alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti.*

*3. Per le attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, di cui all'articolo 2 lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, l'entità del contributo annuo da corrispondersi all'autorità competente è stabilita nella misura risultante dalla normativa regionale vigente.*

*4. Il versamento del contributo annuo rapportato alla superficie deve avvenire, per la prima annualità, entro trenta giorni dal rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; per le annualità successive alla prima, anticipatamente alla data di decorrenza del provvedimento. Il contributo, rapportato alla produzione che dovrà essere dedotta dalla perizia giurata di cui al successivo art. 58, dovrà essere versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione, entro il primo semestre dell'anno successivo.*

*5. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi comporta:*

*a) l'aumento del canone in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;*

*b) l'aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;*

*c) l'aumento del canone in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.*

*6. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l'Autorità competente, dispone la sospensione delle attività e l'adozione dei successivi provvedimenti, provvedendo, altresì, alla riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l'ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.*

*7. Il versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all'art. 18 della L.R. n. 40/2009, rapportato alla produzione che dovrà essere dedotta dalla perizia giurata di cui al successivo art. 58, dovrà essere effettuato dal titolare dell'autorizzazione, nelle proporzioni previste, direttamente ai soggetti beneficiari.».*

---

## TITOLO IX

### Controllo e ispezione per le attività estrattive

#### Articolo 55 Funzione di controllo tecnico-amministrativo per le attività estrattive.

1. L'attività di controllo e vigilanza, di cui al titolo IV della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., concerne la verifica dei programmi dei lavori, nonché di sistemazione finale e di riqualificazione ambientale previsti, e della regolare esecuzione degli stessi conformemente al progetto approvato. Sono, altresì, oggetto dell'attività di vigilanza, le eventuali prescrizioni impartite con la concessione o con l'autorizzazione ed il controllo delle superfici oggetto dell'attività mineraria e dei volumi estratti.

2. Le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività estrattiva, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, di seguito indicati Autorità di vigilanza, rispettivamente per miniere e cave.
3. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici della concessione o dell'area autorizzata di cava e ai capisaldi di cui all'articolo 57 e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'articolo 58, comma 2. Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori capisaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attività e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione.
4. Le attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno semestrale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva.
5. Ai sensi dell'*articolo 19, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., le operazioni di accertamento e/o le verifiche di cui al comma 1 sono a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione e sono effettuate tramite il personale, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione dal titolare dell'attività mineraria, giudicati adeguati dai funzionari addetti alla vigilanza.

---

**Articolo 56** *Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività estrattive.*

1. Le funzioni di ispezione e vigilanza sulle norme di polizia delle cave e delle miniere di cui al *D.P.R. n. 128/1959*, e successive modificazioni, sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza. Nello svolgimento delle funzioni suddette, ai sensi del *D.P.R. n. 128/1959* e del *D.Lgs. n. 624/1996*, i funzionari addetti alla vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria.
2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno annuale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva. A tal fine viene istituito uno specifico capitolo nel Bilancio provinciale per il funzionamento delle attività di ispezione e vigilanza nel quale affluiscono risorse ripartite a valere su una quota del capitolo di cui all'*art. 31 della legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii.
3. L'Autorità di vigilanza, per le funzioni di cui al comma 1 ed al comma 2, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e Amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia.
4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della ASP competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'*art. 3, D.Lgs. n. 624/1996*.
5. Il direttore della miniera o della cava e, in subordine, il personale di sorveglianza, sono responsabili ai sensi della *L. n. 624/96* e successive modifiche ed integrazioni.

---

**Articolo 57** *Capisaldi* <sup>(34)</sup>.

1. I vertici che individuano il perimetro di qualsiasi titolo minerario devono essere materializzati con idonei capisaldi permanenti di riferimento, per i quali devono essere fornite anche le relative monografie.
2. Il titolare dell'attività mineraria è tenuto ad apporre ulteriori capisaldi di riferimento georeferenziati per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e di eventuali prescrizioni impartite. I capisaldi georeferenziati sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario ad individuare i vertici del perimetro dell'area della coltivazione mineraria; nel caso in cui la coltivazione mineraria venga condotta per fasi o lotti, altri capisaldi permanenti saranno posti per la loro identificazione. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area estrattiva nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione <sup>(35)</sup>.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione il posizionamento, da eseguirsi con tecnologia GPS, ed il numero dei capisaldi di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere approvati, dai funzionari incaricati del procedimento, con apposito verbale al quale saranno allegati le richieste cartografie e monografie <sup>(36)</sup>.
4. Le disposizioni relative al comma 2 non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge della *legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii.

---

(34) Articolo così sostituito dall'*allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 57. Capisaldi. 1. Il titolare dell'attività mineraria, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto ad apporre capisaldi di riferimento georeferenziati dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e delle eventuali prescrizioni impartite dai funzionari incaricati della vigilanza. Il posizionamento ed il numero dei capisaldi di riferimento dovrà essere approvato dai funzionari addetti alla vigilanza con apposito verbale e dovrà essere eseguito con tecnologia satellitare G.P.S. (Global Positioning System). 2. I capisaldi georeferenziati di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti

sono apposti nel numero necessario, comunque non inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro del titolo minerario e dell'area della coltivazione mineraria; nel caso in cui la coltivazione mineraria venga condotta per fasi o lotti, altri capisaldi permanenti saranno posti per la loro identificazione. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione. 3. Le disposizioni relative all'apposizione di capisaldi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.».

(35) Comma così modificato dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

(36) Comma così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12 e dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «3. Tutti i capisaldi di riferimento, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere approvati con apposito verbale dai funzionari incaricati del procedimento e le relative misurazioni dovranno essere eseguite con tecnologia satellitare G.P.S. (Global Positioning System).».

#### **Articolo 58 Rilievo periodico-Perizia Giurata** <sup>(37)</sup>.

1. Il titolare dell'attività mineraria fa eseguire con cadenza annuale al 31 dicembre, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell'Ente concedente, il rilievo topografico di dettaglio dei cantieri di coltivazione, con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), presenta e sottoscrive con il Direttore dei Lavori perizia giurata di cui al successivo comma 2 <sup>(38)</sup>
2. Il Direttore dei Lavori dell'attività mineraria, sulla base del rilievo annuale dell'attività di coltivazione di cui al comma 1, predispone la perizia giurata contenente:
  - a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio di cui al comma 1, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione;
  - b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;
  - c) la quantità di minerale estratto nell'anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi;
  - d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali, inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo.
3. La perizia giurata dovrà contenere, altresì, i seguenti documenti tecnici:
  - a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento;
  - b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento; sulla/e stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni;
  - c) le sezioni topografiche;
  - d) il calcolo dei volumi di cui comma 2, lettera e), estratti nell'anno cui si riferisce il rilievo.
4. L'Ente concedente, ricevuta la documentazione di cui ai commi 2 e 3 può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l'avvio delle procedure di cui al successivo art. 59 <sup>(38)</sup>.
5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell'attività estrattiva.
6. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., per le quali la quantità estratta verrà attestata tramite una perizia giurata.

<sup>(37)</sup> Articolo così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 58. Rilievo periodico - Perizia Giurata. 1. Il titolare dell'attività mineraria esegue con cadenza annuale, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell'Autorità di vigilanza, il rilievo topografico di dettaglio, con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), dei cantieri di coltivazione, presenta e sottoscrive la perizia giurata di cui al successivo comma 2. 2. Il Direttore dei Lavori dell'attività mineraria, sulla base del rilievo annuale dell'attività di coltivazione di cui al comma 1, predispone una perizia giurata alla quale è allegata la relazione che contiene: a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio di cui al comma 1, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione; b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto; c) la quantità di minerale estratto nell'anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi; d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali, inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo. 3. Alla perizia giurata sono allegati, altresì, i seguenti documenti tecnici: a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento; b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo

di riferimento; sulla/e stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni; c) le sezioni topografiche; d) il calcolo dei volumi di cui comma 2, lettera c), estratti nell'anno cui si riferisce il rilievo. 4. L'Autorità di vigilanza, ricevuta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l'avvio delle procedure di cui al successivo art. 59. 5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell'attività estrattiva. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.».

(38) Comma così modificato dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

---

#### **Articolo 59** *Sospensione e Decadenza della Attività Mineraria.*

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di vigilanza, dispone la sospensione del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, qualora:

- a) venga riscontrata l'inosservanza delle norme della *legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;
- b) venga riscontrata la difformità dal progetto approvato;
- c) non vengano adottati i provvedimenti imposti in sede di sopralluogo dall'Autorità di vigilanza.

2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività.

3. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dichiara la decadenza del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, qualora:

- a) il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;
- b) sia inutilmente decorso il termine assegnato per gli adempimenti ai sensi del comma 2.

---

#### **Articolo 60** *Revoca del titolo minerario.*

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dispone la revoca del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, in caso:

- a) di gravi e reiterate inosservanze delle norme della *legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;
- b) di inutile decorso dei termini fissati dall'Autorità di controllo e di vigilanza, come indicato all'articolo 59 commi 2 e 3.

---

### **TITOLO X**

#### **Regime transitorio**

#### **Articolo 61** *Procedura transitoria dalla previgente normativa e disciplina della fase transitoria fino all'entrata in vigore del PRAE* <sup>(39)</sup>.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la domanda concernente l'autorizzazione per l'apertura di nuove attività estrattive prevista all'*articolo 26 della L.R. n. 40/2009* è indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, se si tratta di apertura di nuova cava, alla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive, se si tratta del rilascio di una nuova concessione mineraria.

2. La documentazione da allegare alla domanda di conferimento di concessione mineraria è quella prevista all'allegato B; per le acque minerali e termali la documentazione da allegare è quella dell'allegato B1. La documentazione da allegare alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è quella prevista all'allegato D.

3. L'interesse pubblico comunale o sovracomunale, di cui all'*articolo 26 della L.R. n. 40/2009*, deve essere esplicitato in un'apposita relazione tecnico-economica, da allegare alla documentazione progettuale di cui al comma 2, che illustri l'intervento estrattivo; in particolare dovrà almeno contenere: indagine di mercato sulla domanda del materiale considerato nella domanda in riferimento al quadro socio-economico nel quale si inserisce l'iniziativa, un'analisi delle ricadute economiche/occupazionali nel territorio interessato. Particolare valore assume l'iniziativa che preveda l'utilizzo del materiale estratto per la realizzazione di importanti opere pubbliche.

4. L'Ente titolare del procedimento procede alla istruttoria ai sensi dell'articolo 13, per la concessione mineraria, e dell'art. 29 commi 1 e 2, per l'autorizzazione di apertura di nuova cava.
5. Ultimate le procedure istruttorie, l'Ente competente trasmette, in caso di esito favorevole, tutta la documentazione al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria il quale, proporrà alla Giunta Regionale Delibera di approvazione o concessione. Ad approvazione avvenuta, il Dipartimento trasmetterà l'atto alle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente per l'acquisizione del proprio parere vincolante. Acquisiti i pareri l'autorizzazione o la concessione verrà notificata al soggetto interessato, all'Ente competente e pubblicata sul BUR Calabria <sup>(40)</sup>.
6. Per l'apertura di nuove attività estrattive, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, si applica la procedura prevista nei precedenti commi 1, 4 e 5. La documentazione da allegare alla domanda rimane quella prevista dal regime previgente.
7. L'ampliamento di attività estrattive è autorizzato dall'Ente competente, previo parere dell'ORAE. Le domande trasmesse dopo l'entrata in vigore del Regolamento devono contenere la documentazione di cui al precedente comma 2.
8. L'attività estrattiva in corso, regolarmente autorizzata o concessa in base al regime previgente all'entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione o concessione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
9. Per le attività estrattive in corso di cui al comma 8, ai fini del versamento del canone per il recupero ambientale di cui all'art. 18 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. per le attività di cave, e del canone di cui all'art. 54 del presente Regolamento per le attività di miniera, il titolare dell'autorizzazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, trasmette al Comune competente ed alla Regione un rilievo topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Entro lo stesso termine di tre mesi, l'Amministrazione competente aggiorna la garanzia fideiussoria relativa alle opere di recupero ambientale di cui all'art. 14 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigenti. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata e delle ricevute di versamento dei canoni dovuti vengono trasmesse al Settore regionale competente in materia di attività estrattive entro novanta giorni.
10. La proroga di attività estrattive è autorizzata dall'Ente competente, previo parere dell'ufficio regionale. Le domande trasmesse dopo l'entrata in vigore del Regolamento devono contenere la documentazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento. La documentazione allegata alla domanda di proroga dovrà essere presentata nel rispetto della normativa vigente <sup>(40)</sup>.
11. Per le istanze presentate prima della pubblicazione della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. e non ancora autorizzate, il provvedimento di autorizzazione è quello previsto dalla succitata legge regionale e dal presente regolamento
12. Fino all'entrata in vigore del PRAE, per la riattivazione o per gli interventi di messa in sicurezza di attività minerarie dismesse si applicano le disposizioni previste agli articoli 17 comma 2 e 26 comma 4 del presente regolamento <sup>(41)</sup>.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

(39) Articolo così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 61. Procedure di transito per le istanze dalla previgente normativa. 1. Non si possono di norma rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere fino all'entrata in vigore del PRAE, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. n. 40/2009, salvo quanto stabilito al presente articolo e dall'art. 25 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, l'apertura di nuove attività nel settore estrattivo, in assenza di PRAE, può essere autorizzata e/o concessa dalla Giunta regionale solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività estrattive ed ambiente, e previo parere dell'ORAE, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi. Ove l'interesse sovracomunale sia sussistente, le attività estrattive possono essere esercitate in zone compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zone agricole non vincolate. Tale autorizzazione e/o concessione ha durata non superiore a tre anni. 3. L'apertura di nuove attività estrattive per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale di attuazione è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione non può avere durata superiore a dieci anni. 4. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento di attuazione è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzato dalla Giunta regionale, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni. 5. L'attività estrattiva in corso, regolarmente autorizzata e/o concessa in base al regime previgente all'entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione e/o concessione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento. 6. Per le attività estrattive in corso di cui al comma 5, ai fini della prestazione della garanzia fideiussoria prevista dalla convenzione di cui all'art. 14 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., nonché per il versamento del canone per il recupero ambientale di cui all'art. 18 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. per le attività di cave, e del canone di cui all'art. 54 del presente Regolamento per le attività di miniera, il titolare dell'autorizzazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, trasmette al Comune competente ed alla Regione un rilievo topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Entro lo stesso termine di tre mesi, l'Amministrazione competente aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le attività estrattive in esercizio sulla base del prezzario regionale delle opere ed i lavori pubblici vigenti. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata e delle ricevute di versamento dei canoni dovuti vengono trasmesse al Settore regionale competente in materia di attività estrattive entro novanta giorni. 7. La proroga delle attività estrattive per le

quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzato dalla Giunta regionale, previo parere dell'ORAE per un massimo di tre anni.».

(40) Comma così modificato dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

(41) Comma aggiunto dall'allegato al Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

---

## **Allegato A <sup>(42)</sup>**

### **Domanda di conferimento del permesso di ricerca da presentare all'autorità competente**

#### **La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:**

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l'eventuale recupero ambientale.

#### **Allegati**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHF) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRFS9-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

#### **1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

- 1.1 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli;
- 1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal *D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

#### **2. DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- 2.1 programma dei lavori;
- 2.2 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;
- 2.3 studio geologico, idrogeologico, geominerario, geotecnico e/o geomeccanico;
- 2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*, ove previsto;
- 2.5 scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività di ricerca;
- 2.6 programma di ricerca così costituito:
  - 2.6.1 relazione tecnico-economica;

- 2.6.2** corografia generale alla scala 1:25000 od altra idonea scala almeno in formato A3 con indicati l'area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali;
- 2.6.3** planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati del permesso di ricerca che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa;
- 2.6.4** planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni dell'area del permesso di ricerca contenente il piano particellare delle proprietà interessate, i vertici ed il perimetro;
- 2.6.5** monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;
- 2.6.6** planimetria e sezioni della situazione esistente;
- 2.6.7** planimetria e sezioni di progetto;
- 2.6.8** planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;
- 2.6.9** documentazione fotografica;
- 2.7** progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:
- 2.7.1** relazione tecnica;
- 2.7.2** planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;
- 2.7.3** disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;
- 2.7.4** computo metrico estimativo;
- 2.8** documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal *D.Lgs. n. 624/1996*;
- 2.9** relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:
- 2.9.1** le capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
- 2.9.2** i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
- 2.9.3** l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
- 2.9.4** idonee referenze bancarie;
- 2.9.5** certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'*articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624*.

---

(42) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

---

#### **Allegato B** <sup>(43)</sup>

#### **Domanda di conferimento di concessione di coltivazione da presentare all'autorità competente**

##### **La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:**

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione mineraria;
- f) il periodo di tempo richiesto per le attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.

## Allegati

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

### 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.2 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.3 certificazione della cancelleria dei Tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.4 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;
- 1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
- 1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:
  - 1.6.1 le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione, con l'esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
  - 1.6.2 i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
  - 1.6.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
  - 1.6.4 idonee referenze bancarie;
  - 1.6.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;
  - 1.6.6 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal *D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

### 2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

- 2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;
- 2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti **3.1** e **4.1** del presente allegato;
- 2.3 relazione geologica, geotecnica, geomineraria, idrogeologica;
- 2.4 relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale;
- 2.5 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*, ove previsto;
- 2.6 computo metrico estimativo;
- 2.7 cartografia, documentazione fotografica ed elaborati grafici come indicato nei successivi punti **3.2** e **4.2**;
- 2.8 piano topografico dei lavori, ove necessario;
- 2.9 programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;
- 2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal *D.Lgs. n. 624/1996*;

**2.11** valutazione di impatto ambientale, ove prevista dal *Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3* e ss.mm.ii. (*"Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali"*).

### **3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE**

#### **3.1 Relazione tecnica**

La relazione tecnica contiene e concerne:

**3.1.1** la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;

**3.1.2** le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del minerale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;

**3.1.3** lo stato iniziale dei luoghi;

**3.1.4** il progetto e la predisposizione del cantiere estrattivo;

**3.1.5** l'organizzazione del lavoro;

**3.1.6** gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;

**3.1.7** il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimento logici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:

**a)** determinazione degli spazi funzionali;

**b)** la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;

**c)** la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;

**d)** l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;

**e)** l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;

**3.1.8** il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;

**3.1.9** la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

**3.1.10** la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;

**3.1.11** l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

**3.1.12** la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;

**3.1.13** il programma economico-finanziario contenente:

**a)** la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;

**b)** le previsioni di produzione media annua/giornaliera;

**c)** le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;

**d)** il personale impiegato;

**e)** la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fidejussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;

**f)** il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

### **3.2 Elaborati cartografici**

Gli elaborati cartografici consistono in:

**3.2.1** corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno di formato A3, con indicati l'area oggetto di concessione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

**3.2.2** planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di concessione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

**3.2.3** cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (FTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;

**3.2.4** planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione, le fasi ed il lotto di coltivazione;

**3.2.5** monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

**3.2.6** planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1:5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;

**3.2.7** planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia con termine in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione e traccia delle sezioni;

**3.2.8** planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;

**3.2.9** sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

**3.2.10** computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

**3.2.11** schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

**3.2.12** planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

**3.2.13** rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

**3.2.14** documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

**3.2.15** simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

### **4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE**

#### **4.1 Relazione tecnica**

La relazione tecnica contiene:

**4.1.1** la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

**4.1.2** la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

**4.1.3** il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

**4.1.4** la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

**4.1.5** il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

## 4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

**4.2.1** la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

**4.2.2** i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

**4.2.3** gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

**4.2.4** le sezioni tipo, scala 1:1000;

**4.2.5** particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestri d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

---

*(43) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.*

---

### **Allegato B1** <sup>(44)</sup>

#### **Domanda di conferimento di concessione di coltivazione per lo sfruttamento del giacimento di acque minerali naturali e termali; risorse geotermiche**

**La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:**

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di sostanza minerale da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
- f) il periodo di tempo richiesto per l'attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.

#### **Allegati**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

### **1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**1.1** certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;

**1.2** certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

**1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

**1.4** certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

**1.5** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

**1.6** relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:

**1.6.1** le capacità tecnico economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione;

**1.6.2** i titoli per l'attività estrattiva precedentemente intestati all'impresa richiedente;

**1.6.3** l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

**1.6.4** idonee referenze bancarie;

**1.6.5** ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

**1.6.6** certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'*articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624.*

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal *D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

## **2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE**

**2.1** relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

**2.2** relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3.1 e 4.1 del presente allegato;

**2.3** relazione geologica, geotermica, geominerale;

**2.4** piano di gestione dei rifiuti ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*, ove previsto;

**2.5** cartografia come indicato nel successivo 3.2, elaborati grafici, e documentazione fotografica;

**2.6** programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;

**2.7** documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal *D.Lgs. n. 624/1996*;

**2.8** studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto.

## **3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE**

### **3.1 Relazione tecnica**

Nella Relazione tecnica devono essere indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei relativi mezzi di finanziamento, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Nel programma è, inoltre, indicata la portata di concessione richiesta per singolo pozzo, motivando la percentuale di sfruttamento compatibile rispetto alla portata d'esercizio.

La relazione tecnica contiene inoltre:

**3.1.1** caratteristiche idro-geochimiche dell'area;

**3.1.2** ubicazione piano-altimetrica e caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);

**3.1.3** prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;

**3.1.4** dimostrazione, tramite idonei elaborati tecnici della non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico o con altri pozzi e/o sorgenti in esercizio collocati nelle aree circostanti;

**3.1.5** descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;

**3.1.6** caratteristiche dell'impianto di eduazione e collocazione dei misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta (per ogni pozzo);

**3.1.7** descrizione degli impianti di utilizzazione;

### **3.2 Elaborati cartografici**

Gli elaborati cartografici consistono in:

**3.2.1** corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno in formato A3, con indicazione del perimetro dell'area di concessione con i vertici numerati, del/i pozzo/i, delle altre attività minerarie in esercizio o dismesse e dei confini comunali;

**3.2.2** planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 con l'indicazione:

- a) dei vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico;
- b) dei lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa;
- c) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all'interno dell'area in concessione e nelle immediate vicinanze;
- d) dell'esatta ubicazione dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate UTM33-WGS84;
- e) dell'ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici se esistenti;
- f) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque;

**3.2.3** planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione;

**3.2.4** monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati.

## **4 PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE**

### **4.1 Relazione tecnica**

La relazione tecnica contiene uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di sfruttamento programmate comportano sull'ambiente.

---

*(44) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.*

---

### **Allegato C <sup>(45)</sup>**

#### **Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava, indirizzata e presentata al comune territorialmente competente**

##### **La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:**

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca.

### **Allegati**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

## **1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli.

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal *D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

## **2. DOCUMENTAZIONE TECNICA**

2.1 programma dei lavori;

2.2 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;

2.3 studio geologico, idrogeologico, geominerario, geotecnico e/o geomeccanico;

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*, ove previsto;

2.5 scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività di ricerca;

2.6 programma di ricerca così costituito:

2.6.1 relazione tecnico-economica;

2.6.2 corografia generale alla scala 1:25000 od altra idonea scala almeno in formato A3 con indicata l'area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali;

2.6.3 planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati del permesso di ricerca che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa;

2.6.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni del permesso di ricerca contenente il piano parti celi are delle proprietà interessate e il perimetro ed i vertici del permesso dell'area di ricerca;

2.6.5 monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

2.6.6 planimetria e sezioni della situazione esistente;

2.6.7 planimetria e sezioni di progetto;

2.6.8 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;

2.6.9 documentazione fotografica;

2.7 progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:

2.7.1 relazione tecnica;

2.7.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;

2.7.3 disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;

2.7.4 computo metrico estimativo;

2.8 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal *D.Lgs. n. 624/1996*;

2.9 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:

2.9.1 le capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

2.9.2 i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

2.9.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

2.9.4 idonee referenze bancarie;

**2.9.5** certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'*articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.*

(45) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

#### **Allegato D <sup>(46)</sup>**

#### **Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente**

##### **La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:**

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
- f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per la sistemazione finale.

#### **Allegati**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

#### **1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5** certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;
- 1.6** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
- 1.7** relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per la coltivazione dei materiali di cava concernente:
  - 1.7.1** le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti con l'autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
  - 1.7.2** i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
  - 1.7.3** l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
  - 1.7.4** idonee referenze bancarie;
  - 1.7.5** ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;
  - 1.7.6** certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'*articolo 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e ss.mm.ii.*

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dal *D.P.R. 445/2000* e ss.mm.ii.

## **2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE**

- 2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;
- 2.2 relazioni tecniche del progetto di coltivazione e del progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti **3.1** e **4.1** del presente allegato;
- 2.3 relazione geologica, geotecnica, geomineraria, idrogeologica;
- 2.4 relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale;
- 2.5 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*, ove previsto;
- 2.6 computo metrico estimativo;
- 2.7 cartografia, documentazione fotografica ed elaborati grafici come indicato nei successivi punti 3.2 e 4.2;
- 2.8 piano topografico dei lavori, ove necessario;
- 2.9 programma dei lavori, integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;
- 2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal *D.Lgs. n. 624/1996*;
- 2.11 valutazione di impatto ambientale, ove prevista dal *Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3* e ss.mm.ii.

## **3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE**

### **3.1 Relazione tecnica**

La relazione tecnica contiene e concerne:

- 3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;
- 3.1.2 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
- 3.1.3 lo stato iniziale dei luoghi;
- 3.1.4 il progetto e la predisposizione dei cantieri estrattivi;
- 3.1.5 l'organizzazione del lavoro;
- 3.1.6 gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;
- 3.1.7 il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:
  - 3.1.7.1. determinazione degli spazi funzionali;
  - 3.1.7.2. la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;
  - 3.1.7.3. la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
  - 3.1.7.4. l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;
  - 3.1.7.5. l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;
- 3.1.8 il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4.;
- 3.1.9 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

- 3.1.10** la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;
- 3.1.11** l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;
- 3.1.12** la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;
- 3.1.13** il programma economico-finanziario contenente:
- 3.1.13.1** la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
- 3.1.13.2** le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
- 3.1.13.3** le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
- 3.1.13.4** il personale impiegato;
- 3.1.13.5** la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi Fidejussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
- 3.1.13.6** il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

## **3.2. Elaborati cartografici**

Gli elaborati cartografici consistono in:

- 3.2.1** corografia generale alla scala 1:25.000 o altra idonea scala, almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto di autorizzazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;
- 3.2.2** planimetria generale di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di autorizzazione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;
- 3.2.3** cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (FTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;
- 3.2.4** planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di autorizzazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;
- 3.2.5** monografia dei capisaldi di riferimento riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute e descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;
- 3.2.6** planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1:5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;
- 3.2.7** planimetrie generati a curve di livello dello stato attuale dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermini in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione e traccia delle sezioni;
- 3.2.8** planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;
- 3.2.9** sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;
- 3.2.10** computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;
- 3.2.11** schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;
- 3.2.12** planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.13 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.14 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.15 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

#### 4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

##### 4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

##### 4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestri d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

---

(46) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.

---

#### Allegato E <sup>(47)</sup>

##### **Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti nel Demanio fluviale, indirizzata e presentata all'Autorità Provinciale competente**

**La domanda, in regola con la normativa sul bollo, dovrà contenere:**

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione, della domanda;
- c) il tipo di materiali inerti da estrarre;
- d) l'individuazione del corpo idrico da cui si richiede l'estrazione;
- e) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della estrazione;
- f) la destinazione ed uso del materiale estratto.
- g) il periodo di tempo richiesto per la estrazione di inerti.

##### **Allegati**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica anche in formato PDF. Le perimetrazioni delle aree di intervento e tutte le informazioni di tipo territoriale (es: ubicazione pozzi, capisaldi di riferimento, ecc.) devono essere in

formato vettoriale (formato SHP) georiferito nel sistema di riferimento WGS84 ETRF89-UTM zona 33. La cartografia di riferimento da utilizzare è quella realizzata dalla Regione Calabria.

## **1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- 1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4 certificazione della cancelleria dei tribunale dai quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
- 1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti dal Demanio fluviale, concernente:
  - 1.6.1 le capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di estrazione di inerti richiesti con l'autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
  - 1.6.2 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
  - 1.6.3 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavoricertificazione comprovante quanto previsto all'*articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.*

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1 di questo Allegato, si applicano le disposizioni previste dai *D.P.R. 445/2000* e *ss.mm.ii.*

## **2. DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- 2.1 relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui lo stesso si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;
- 2.2 relazione idrologica ed idraulica, redatta in conformità alla normativa vigente, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;
- 2.3 indagine geologica, geomorfologica e sedimentologica finalizzata, per tutto il tratto d'asta d'influenza, all'individuazione alla classificazione e localizzazione dei processi morfodinamici in atto con particolare riferimento ai processi in alveo, alla stabilità delle sponde, ai fenomeni di frana attivi o quiescenti, alla definizione delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti;
- 2.4 studio, da visualizzare su cartografia a scala adeguata, per la valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;
- 2.5 relazione illustrativa della vegetazione e della fauna fluviale e ripariale presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con valutazione degli effetti indotti dal prelievo;
- 2.6 raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto, allo stato di progetto e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;
- 2.7 qualora nelle zone oggetto di intervento e per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento, siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno procedere alla loro identificazione ed alla realizzazione della simulazione degli eventuali effetti che l'intervento può produrre sugli stessi;
- 2.8 documentazione attestante le finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto e le conseguenti modalità esecutive prescelte;
- 2.9 rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
- 2.10 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal *D.Lgs. n. 624/1996.*

## 2.11 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*.

(47) *Allegato così sostituito dall'allegato 1 al Reg. reg. 11 dicembre 2012, n. 12.*

### **Allegato F**

#### **Piano d'investimento per settore industriale estrattivo**

##### **1. SOGGETTI BENEFICIARI**

1.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

1.2 I soggetti beneficiari devono avere un'unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento.

##### **2. ATTIVITÀ AMMESSE ALL'INTERVENTO**

Sono ammessi all'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

Estrazione di minerali (classificazione ATECO 2007: B "estrazione di minerali da cave e miniere"), con le seguenti esclusioni:

1. "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" 10.1
2. (classificazione ATECO 2007: codice 05.10.0)
3. "Estrazione ed agglomerazione di lignite 10.2"
4. (classificazione ATECO 2007: codice 05.20.0)
5. "Estrazione ed agglomerazione di torba" 10.3
6. (classificazione ATECO 2007: codice 08.92.0)
7. "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti) 13.10
8. (classificazione ATECO 2007: codice 07.10.0)
9. "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese) 13.20 (classificazione ATECO 2007: codice 07.29.0).

##### **3. INIZIATIVE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili investimenti nei seguenti settori:

###### **A) Innovazione tecnologica**

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere sub a), b) e c);

e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) commessa per la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da Soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-Tecnologici). I Centri di ricerca privati sono quelli iscritti

all'Albo dei Laboratori del MIUR ai sensi dell'art. 14 del D.M. 593/2000 (consultabile sul sito <http://roma.cilea.it/Sirio>), fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse;

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e f).

Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella misura massima del 30% del costo del programma stesso.

## **B) Tutela ambientale**

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;
- l) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo del programma.

Gli investimenti dovranno consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie.

## **C) Servizi reali**

- a) servizi per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime;
- e) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità.

**Gli investimenti relativi ai moduli B e C sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate al modulo A.**

3.1 Tutti i beni ed i servizi devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";
- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale;
- le macchine portatili o semoventi, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;

- le macchine impiegate nei cantieri edili, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale.

3.2 Sono ammissibili all'intervento agevolativo solo gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell'intervento contributivo,

3.3 Sono in ogni caso esclusi:

1. veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
2. i macchinari ceduti in comodato;
3. gli investimenti di mera sostituzione;
4. i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

3.4 I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

#### **4. OPERAZIONI AGEVOLABILI**

4.1 Operazioni finanziarie effettuate da Banche o da Società di leasing finalizzate agli investimenti di cui al punto 4.3.

4.2 L'importo dell'operazione finanziaria può essere: fino al 70% dell'investimento. In nessun caso l'importo dell'operazione finanziaria può essere inferiore al 25% dei costi ammissibili.

4.3 Investimenti di importo complessivo non superiore a euro 2.000,000,00.

I beni e servizi possono essere acquisiti:

- ai sensi della *legge 28 novembre 1965, n. 1329* e s.m.;
- tramite operazioni di locazione finanziaria; per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back;
- tramite finanziamenti bancari.

#### **5. INTERVENTO CONTRIBUTIVO**

5.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

5.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario - nel limite complessivo del 15% del totale - le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina, nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

5.3 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.

5.4 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non sono, altresì, ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad euro 500,00.

5.5 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi euro 2.000.000,00 di costo ammissibile in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a, b e c dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

5.6 Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6.5 lo stesso viene ricondotto dall'Ente gestore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

5.7 L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

5.8 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

5.9 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

5.10 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento.

5.11 Sul finanziamento ammissibile è riconosciuto un contributo agli interessi pari al 100% del tasso di riferimento, ed è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento) e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

5.11-bis Sul costo dell'investimento è riconosciuto, inoltre, un contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammesse.

5.12 Nel caso in cui programma preveda attività di sviluppo sperimentale è riconosciuto un contributo in conto capitale aggiuntivo del pari al 10% delle spese ammesse per lo sviluppo sperimentale.

5.13 Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis", a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari all'80% (nel limite massimo pari ad euro 10.000,0) una tantum del costo sostenuto.

5.14 Nel caso di ricorso alla garanzia diretta (cogaranzia) al "Fondo Centrale di Garanzia", è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis" di un ulteriore 1% quale una tantum da calcolare sul totale delle spese ammissibili.

5.15 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

5.16 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

5.17 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

5.18 Sono esclusi:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

5.19 Per essere considerati ammissibili i costi di cui al punto 4.1 devono essere relativi ad investimenti tesi:

a. alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

b. all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

5.20 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.

5.21 Il contributo decorre:

- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione del 100% dell'importo finanziato ovvero agevolato;
- nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

5.22 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria, alla data di erogazione del finanziamento stesso.

5.23 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione.

5.24 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

5.25 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca o Intermediario, in unica soluzione, con valuta corrente. La richiesta di erogazione deve pervenire entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

## **6. PROCEDIMENTO**

Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello stesso, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.